



PAUL WURTH ENERGY S.R.L.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.lgs. 8 GIUGNO 2001 N. 231

ADOTTATO CON DELIBERA DEL C.D.A. IL 02 OTTOBRE 2019

Versione originaria	Delibera del C.D.A. in data	02 ottobre 2019
---------------------	-----------------------------	-----------------

## INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE .....	5
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche .....	5
1.2 Sanzioni .....	6
1.3 Delitti tentati e delitti commessi all'estero .....	7
1.4 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice .....	8
1.5 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa .....	8
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA' PAUL WURTH ENERGY .....	9
2.1. Motivazioni nell'adozione del Modello.....	9
2.2 Finalità del Modello .....	10
2.3 Il processo di predisposizione del Modello .....	11
2.4 Struttura del Documento .....	12
2.5 Elementi del Modello .....	12
2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello .....	14
3. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	14
3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza .....	14
3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	14
3.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione .	15
3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	16
3.4.1 Segnalazioni da parte di esponenti di PWE o da parte di terzi ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179 .....	16
3.4.2 Obblighi di informativa .....	17
3.4.2.1 Obblighi di informativa ad hoc .....	17
3.4.2.2 Obblighi di informativa periodica .....	18
3.4.3 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'O.d.V.....	18
4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO .....	18
4.1 Formazione del personale.....	18
4.2 Informativa a collaboratori esterni e partner .....	19
5. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.....	19
5.1 Principi generali .....	19
5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti.....	20
5.2.1 Impiegati, Operai e Quadri .....	20
5.2.2 Dirigenti .....	20
5.3 Misure nei confronti dei distaccati presso i siti di PWE.....	21
5.4 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni.....	21
5.5 Procedimento di applicazione delle sanzioni .....	21
5.5.1 Il procedimento disciplinare nei confronti di Impiegati, Operai e Quadri .....	21
5.5.2 Il procedimento disciplinare nei confronti dei Dirigenti .....	22
5.6 Il procedimento nei confronti dei terzi destinatari del Modello.....	23
6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	23
A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO) E DEL DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER LETTERA S-BIS DEL DECRETO).....	26

A.1.1	MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316-BIS C.P.) .....	26
A.1.2	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.).....	26
A.1.3	TRUFFA (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.).....	26
A.1.4	TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.).....	27
A.1.5	FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.).....	27
A.1.6	NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ARTT. 357 E 358, 322-BIS C.P.) .....	27
A.1.7	CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.) .....	29
A.1.8	CORRUZIONE (ARTT. 318-319-320 C.P.) .....	30
A.1.9	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.) .....	30
A.1.10	INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.) .....	30
A.1.11	ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.) .....	30
A.1.12	CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.).....	31
A.1.13	TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.) .....	31
A.2	AREE A RISCHIO .....	31
A.2.1	ATTIVITÀ DI VENDITA E DI GESTIONE DELLE COMMESSE .....	32
A.2.2	GESTIONE DEI RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI PUBBLICI .....	33
A.2.3	GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	35
A.2.4	GESTIONE DELL'AMBIENTE .....	35
A.2.5	APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI .....	35
A.2.6	SELEZIONE, GESTIONE, INCENTIVAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE.....	37
A.2.7	GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI.....	39
A.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	40
A.4	SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO .....	43
A.5	PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	44
B.1	LA TIPOLOGIA DEI DELITTI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25-septies del Decreto) .....	46
B.1.1	OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.) .....	46
B.1.2	LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590, COMMA 3, C.P.) .....	47
B.2	AREE A RISCHIO .....	48
B.2.1	L'ORGANIZZAZIONE.....	48
B.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	49
C.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI RELATIVI A RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....	63
C.1.1	PREMESSA .....	63
C.1.2	RICETTAZIONE (ART 648 C.P.).....	63
C.1.3	RICICLAGGIO (ART. 648-BIS) .....	64
C.1.4	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.).....	65
C.1.5	AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER. 1 C.P.).....	65
C.2	AREE A RISCHIO .....	66
C.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO .....	67
C.4	PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	67
D.1	LA TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA .....	70
D.1.1	PREMESSA .....	70

D 1.2	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART 416 C.P.).....	70
D 1.3	ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART 416-BIS C.P.).....	71
D.2	AREE A RISCHIO .....	72
D.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	73
D.4	PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	73
E.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI (Art. 25-undecies del Decreto) nonché il reato di "combustione illecita di rifiuti" .....	75
E.1.1	PREMESSA .....	75
E.1.2	NORME PREVISTE DAL CODICE PENALE .....	76
E.1.3	NORME IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE, EMISSIONI IN ATMOSFERA, GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI PREVISTE DAL TESTO UNICO AMBIENTALE (D.LGS. N. 152/2006) .....	77
E.2	AREE A RISCHIO .....	80
E.3	LA TUTELA DELL'AMBIENTE .....	81
E.4	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	81
E.5	PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	85
F.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI E DEI RELATIVI ILLECITI AMMINISTRATIVI (ARTT. 25-TER E 25-SEXIES DEL DECRETO, ART. 187-QUINQUIES TUF) .....	87
F.1.1	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.) .....	87
F.1.2	IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.) .....	88
F.1.3	OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.) .....	88
F.1.4	OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI (ART.2629-BIS C.C.) .....	89
F.1.5	ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.) .....	89
F.1.6	AGGIOTTAGGIO (ART. 2637 C.C.).....	89
F.1.7	ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.) .....	90
F.2	AREE A RISCHIO .....	90
F.3	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	91
F.4	REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO.....	91
F.4.1	COMUNICAZIONI AI SOCI ED EVENTUALI AL PUBBLICO .....	91
F.4.2	TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE .....	92
F.4.3	RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI .....	92
F.5	PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO .....	93

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

### 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate "Enti"), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall'art. 27 della Costituzione precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell'ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.).

La responsabilità dell'Ente ad oggi sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di condotte illecite richiamate espressamente nel Decreto:

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- ii) delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001);
- iii) reati societari (art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001);
- iv) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs. 231/01);
- v) delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies* D.Lgs. 231/01);
- vi) reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs.231/01);
- vii) reati transnazionali (art. 10 L. 146/06);
- viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 D.Lgs. 231/01);
- ix) delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. 231/01);
- x) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/01);
- xi) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001);

- xii) delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.Lgs. 231/2001);
- xiii) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 D.Lgs. 231/2001);
- xiv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. 231/2001);
- xv) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001);
- xvi) reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001) nonché con riferimento alle sole sanzioni, "combustione illecita di rifiuti" (art. 256-*bis* D.Lgs 152/2006);
- xvii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001);
- xviii) razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/2001);
- xviii) reati transnazionali (art. 10 L. 146/06);
- xix) reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 25 - *quaterdecies* D.Lgs. 231/2001).

## 1.2 Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) L'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
  - da soggetti in posizione apicale; ovvero
  - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare, quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,23 ed un massimo di euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

### 1.3 Delitti tentati e delitti commessi all'estero

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p..

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

c) L'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p..

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

#### 1.4 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

#### 1.5 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di organizzazione, gestione e controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "Organismo" o "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;



- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse*, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

## 2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA' PAUL WURTH ENERGY

Paul Wurth Energy (d'ora in avanti PWE) ha la propria sede legale a Genova, in Via Balleydier n. 7, 16149 Genova e la sede operativa in Carpenedolo (BS) alla Via Cristoforo Colombo n. 27 ove sono stabiliti i dipendenti impiegati nelle attività oggetto della società.

Scopo della società è favorire la valorizzazione delle risorse e l'efficienza energetica degli impianti per il trattamento rifiuti, impianti ad energia rinnovabile e di cogenerazione

PWE è controllata da Paul Wurth Italia e tra le due società è in essere un contratto di *"service agreement"* per le attività di amministrazione, contabilità e materia fiscale, tesoreria, controllo libro paga, risorse umane, gestione commesse, servizi di ingegneria, garanzia della qualità, funzione legale, sistema informatico, contrattualistica e assicurazioni.

La struttura organizzativa della società è ispirata all'attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo come spiegato nel prosieguo.

### 2.1. Motivazioni nell'adozione del Modello

PWE, per assicurare che il comportamento di coloro che operano per conto o nell'interesse della società sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello in linea con le prescrizioni del Decreto e con le indicazioni della giurisprudenza in materia.

Tale iniziativa, comprendente l'adozione di un Codice Etico (allegato I), è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della società.

In particolare, si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione che decidono le attività, propongono gli investimenti e prendono ogni decisione o azione relativa all'andamento di PWE;
- i dipendenti, i distaccati e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono con PWE rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura;
- il Collegio Sindacale
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

## 2.2 Finalità del Modello

Il Modello di PWE si fonda su un sistema strutturato ed organico di documenti nonché di attività di controllo che:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività della società vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene in astratto possibile che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:
  - o un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività assunti dai Destinatari del Modello;
  - o un sistema di deleghe, poteri di firma e di procure per la firma degli atti, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
  - o un sistema di procedure. In particolare le "Instructions" - citate in calce a ciascuna Parte Speciale - sono di PWIT ma sono state formalmente adottate anche da Paul Wurth Energy con provvedimento ad hoc dell'Amministratore Delegato debitamente diffuso;
  - o un sistema sanzionatorio.
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, in considerazione della dimensione di PWE, assicurando che gli assetti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
  - o la formalizzazione di ruoli e responsabilità;
  - o un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure per rappresentare PWE verso l'esterno, che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività di PWE;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di PWE nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni che regolamentano tali attività, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di PWE;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di PWE, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che PWE non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui PWE intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse di PWE stessa;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

### 2.3 Il processo di predisposizione del Modello

PWE per predisporre il Modello ha realizzato uno specifico progetto, che ha tenuto in debito conto il fatto che la società, in linea con le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, è da considerarsi un ente di piccole dimensioni alla luce *"della essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale"*.

Il progetto di predisposizione del Modello ha seguito le seguenti fasi:

- 1) Mappatura delle attività a rischio. Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto di PWE, per mappare tutte le aree di attività e, tra queste, individuare le attività in cui potessero, in astratto, essere realizzati i reati previsti dal Decreto. L'identificazione delle attività e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura di PWE.
- 2) Analisi dei rischi potenziali. Con riferimento alla mappatura delle attività, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività di PWE, e per ciascun reato sono state identificate le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.
- 3) Proposte di miglioramento. Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con la giurisprudenza, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), PWE ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.
- 4) Predisposizione del Modello. In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, PWE ha provveduto alla predisposizione del Modello, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo.

L'esito del progetto sopra descritto ha portato all'adozione del presente Modello e del Codice Etico.

## 2.4 Struttura del Documento

Il Modello è costituito da una "*Parte Generale*" e da alcune "*Parti Speciali*".

Nella "*Parte Generale*", dopo un richiamo ai principi del Decreto, alle motivazioni di adozione del Modello, vengono illustrate:

- le componenti essenziali del Modello, con particolare riferimento all'O.d.V.;
- la formazione del personale e la diffusione del Modello;
- il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso;
- i principi generali di comportamento validi per tutte le aree a rischio.

Le "*Parti Speciali*" evidenziano, per ogni area a rischio individuata in sede di Risk Assessment:

- la descrizione del potenziale profilo di rischio;
- le attività a rischio;
- i protocolli di controllo specifici.

Inoltre, costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti riportati in allegato:

- Codice Etico (allegato I), esplicita i valori a cui i Destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole;
- Scheda di evidenza (allegato II), predisposta per informare l'O.d.V. delle iniziative/attività svolte nelle aree potenzialmente a rischio reato;
- Documento di Valutazione dei Rischi (allegato III), adottato ai sensi del D.Lgs 81/08;

## 2.5 Elementi del Modello

Come sopra accennato, le componenti del sistema di controllo preventivo per garantire l'efficacia del Modello sono:

1. Sistema Organizzativo. Tale Sistema emana e diffonde anche comunicazioni interne/di servizio, le quali hanno ad oggetto specifici aspetti organizzativi ed operativi dell'organizzazione.
2. Sistema Autorizzativo. Tale Sistema è impostato nel rispetto dei seguenti requisiti:
  - o le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;
  - o ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti;
  - o i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi societari;
  - o tutti coloro che agiscono in nome e per conto di PWE nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso di formale procura e/o specifica autorizzazione a rappresentare la società.

In particolare, il sistema prevede l'attribuzione di:

- o poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite delibere del Consiglio di Amministrazione e/o procure notarili registrate in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione societaria;
- o registrate in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione societaria;
- o poteri relativi a singoli affari, conferiti con procure notarili o altre forme di delega in relazione al loro contenuto. L'attribuzione di tali poteri è regolata dalla legge, che definisce le forme di rappresentanza, in coerenza con le tipologie dei singoli atti da stipulare.

Come da contratto di servizi esistente, l'Unità Organizzativa legale di Paul Wurth Italia cura le formalità notarili per il conferimento della procura, rubrica, in ordine progressivo l'atto stipulato e comunica al nuovo procuratore l'avvenuto conferimento, le regole e gli eventuali ulteriori limiti nell'esercizio dei poteri stessi, tramite lettera d'istruzioni.

In caso di revoca è sempre l'Unità Organizzativa legale di Paul Wurth Italia che provvede alle fasi legali/attuative.

3. *Controllo di gestione.* Il sistema di controllo di gestione adottato da PWE è articolato nelle fasi di elaborazione del Budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni. Il sistema garantisce la:

- o pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni, per quanto possibile in considerazione delle dimensioni di PWE, per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- o capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.

4. *Gestione dei flussi finanziari.* Tale gestione è basata su principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire, per quanto possibile in considerazione della dimensione di PWE, che gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse. Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio.

5. *Gestione della documentazione.* Tutta la documentazione, interna ed esterna, è gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni. Nella gestione della documentazione particolare attenzione è posta alla tematica della Privacy.

Per quanto concerne il Codice Etico, l'O.d.V., il sistema disciplinare ed il sistema di informazione e di formazione del personale, si rinvia rispettivamente all'Allegato I ed ai successivi capitoli del Modello specificamente dedicati.

## 2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

In ragione del fatto che il presente Modello è un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, modifiche od integrazioni, non sostanziali, da apportare al presente Modello, vengono direttamente recepite nello stesso, a cura dell'Organismo di Vigilanza, così come modifiche/integrazioni agli allegati del Modello, fatta eccezione per il Codice Etico, devono essere assicurati dall'O.d.V. in maniera autonoma e tempestiva.

## 3. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di PWE ha conferito la qualifica di Organismo di Vigilanza a tre membri qualificandosi pertanto come Organismo collegiale.

In linea con le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, l'Organismo, tenuto conto delle molteplici responsabilità ed attività su cui lo stesso deve applicarsi, potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti di consulenti esterni che, di volta in volta, saranno ritenuti utili allo svolgimento delle attività indicate.

L'O.d.V. riferisce al Consiglio di Amministrazione.

### 3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

La mission dell'O.d.V. consiste nella:

- verifica e vigilanza sul Modello e nel suo aggiornamento;
- promozione dell'attività di informazione e formazione sullo stesso;
- gestione dei flussi informativi.

Più in particolare, è compito dell'O.d.V.:

- effettuare periodicamente una ricognizione delle attività di PWE con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e proporre al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;
- verificare l'efficacia del Modello ex D.Lgs. 231/01 in relazione alla struttura societaria ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo eventuali aggiornamenti del Modello;
- monitorare e valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello, promuovendo tutte le azioni necessarie per assicurarne l'efficacia;
- verificare, nell'ambito delle aree ritenute a rischio di reato:
  - o lo svolgimento delle attività in conformità al Modello adottato;
  - o il rispetto dei poteri autorizzativi e di firma esistenti e la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;

- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'O.d.V. di essere periodicamente aggiornato sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, per acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- promuovere, di concerto con l'Unità Organizzativa Risorse Umane di Paul Wurth Italia, un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello e delle procedure ad esso relative da parte di coloro che operano per conto di PWE.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti e dell'Amministratore Delegato;
- richiedere informazioni a collaboratori, consulenti esterni e partners.

Come già evidenziato, per un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, delle risorse di Paul Wurth Italia, sulla base del predefinito rapporto contrattuale.

### 3.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione

In merito all'attività di reporting, l'O.d.V. di PWE provvede ad inviare al Consiglio di Amministrazione:

- un'informativa scritta almeno annuale che avrà ad oggetto:
  - o l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo;
  - o le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
  - o le segnalazioni ricevute nel corso del periodo di riferimento e le azioni intraprese dall'O.d.V. stesso e dagli altri soggetti interessati a fronte delle stesse;
  - o le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
  - o lo stato dell'attuazione del Modello, con l'indicazione dei necessari e/o opportuni interventi correttivi dello stesso ed il loro livello di implementazione;
- il piano delle attività per l'anno successivo.

L'Organismo dovrà, invece, riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;

- modifiche normative rilevanti per l'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte dei dipendenti;
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto di PWE, ovvero di procedimenti a carico dello stesso in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'autorità giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

### 3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 2, lett d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'O.d.V.. Tale obbligo è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

#### 3.4.1 Segnalazioni da parte di esponenti di PWE o da parte di terzi ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'O.d.V. ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, di cui siano venuti a diretta conoscenza, attinente alla violazione del Modello o ad eventuali altre irregolarità indirizzando le comunicazioni ad "Organismo di Vigilanza di Paul Wurth Energy", Via Balleydier n. 7 Genova.

Per facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'O.d.V., è stato istituito anche un indirizzo di posta elettronica dedicato: [pwen.odv231@paulwurth.com](mailto:pwen.odv231@paulwurth.com).

La casella di posta elettronica sopra richiamata è accessibile unicamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni riguardano:

- la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dalle relative procedure;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

Le segnalazioni di condotte illecite dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, e potranno essere effettuate utilizzando gli appositi canali indicati .

A tal proposito, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, le predette segnalazioni potranno essere effettuate anche mediante l'utilizzo dello



strumento informatico casella di posta elettronica, che permette di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione tutte le segnalazioni ricevute valutando le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto ogni relativa decisione assunta

La Società:

- richiede all'O.d.V. di gestire la segnalazione in modo confidenziale, così da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e di altre persone coinvolte o a cui si fa riferimento nella segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- vieta rappresaglie e protegge coloro che fanno segnalazioni in buona fede da ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati alla segnalazione.

La Società garantisce che il personale sia a conoscenza delle procedure di segnalazione e sia in grado di usarle, essendo consapevole dei propri diritti e delle tutele nel quadro delle procedure adottate, attraverso idonea comunicazione.

La Società provvederà, in caso di riscontrata violazione delle misure di tutela del segnalante anche da parte dell'O.d.V., nonché di riscontrate segnalazioni infondate rivelate con dolo o colpa grave, ad identificare ed applicare la sanzione ritenuta più adeguata alla circostanza.

### 3.4.2 Obblighi di informativa

Oltre alle segnalazioni di cui sopra devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V., altre informazioni con cadenza ad hoc o periodica.

#### 3.4.2.1 Obblighi di informativa ad hoc

Di seguito si riportano le informazioni che sono trasmesse all'O.d.V. al verificarsi dell'evento:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto; l'invio è a cura dell'Unità Organizzativa legale di Paul Wurth Italia
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e/o ex-dirigenti e/o ex-dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto (per gli ex-dirigenti e/o ex-dipendenti se il procedimento si riferisce a atti compiuti nel periodo in cui erano dirigenti e/dipendenti); l'invio è a cura dell'Unità Organizzativa Affari Legali di Paul Wurth Italia;
- i rapporti predisposti dall'Amministratore Delegato e dalle funzioni aziendali a rischio nell'ambito della attività di controllo e dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto (scheda di evidenza);
- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; l'invio è a cura dell'Unità

Organizzativa Risorse Umane che è chiamata a decidere sull'irrogazione o meno della sanzione nel procedimento disciplinare.

#### 3.4.2.2 Obblighi di informativa periodica

Di seguito si riportano i flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo con cadenza periodica:

- report semestrale relativo all'articolazione dei poteri e al sistema delle deleghe adottato da PWE;
- report semestrale relativo a eventuali contenziosi:
  - o penali, civili e amministrativi in essere;
- report semestrale in materia di salute e sicurezza sul lavoro a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- report annuale in materia di ambiente.

A completamento dei flussi periodici indicati precedente, sono da considerarsi le Schede di evidenza.

L'amministratore delegato e i Responsabili delle diverse Business Unit sono *Responsabili interni* delle operazioni a rischio da loro svolte, attuate o gestite, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle aree a rischio. Nell'ambito delle attività a rischio gli stessi devono provvedere all'invio semestrale all'O.d.V. di Dichiarazione circa l'esercizio dei poteri attribuiti in linea con le procedure operative ed il disposto del Modello e del Codice Etico. Tale Dichiarazione si riferisce a tutti i reati considerati potenzialmente a rischio e deve essere sottoscritta da tutti i *Responsabili Interni*.

#### 3.4.3 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'O.d.V.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'O.d.V., in un apposito archivio, il cui accesso è consentito nei termini riportati nel Regolamento dell'O.d.V..

### 4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

#### 4.1 Formazione del personale

PWE promuove la conoscenza dell'adozione del Modello, dei protocolli in esso contenuti e dei loro aggiornamenti tra i dipendenti ed i distaccati (di seguito Personale) che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

In tale contesto, PWE provvede ad un'attività informativa e formativa attraverso le seguenti azioni:

- inserimento del Modello e del Codice Etico nell'intranet e nel sito internet

- distribuzione del Codice Etico al Personale in forza ed ai nuovi assunti/distaccati al momento dell'assunzione/distacco;
- corsi formativi sui contenuti del D.Lgs. 231/01, del Modello e del Codice Etico;
- e-mail o comunicazioni di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello o al Codice Etico.

Per quel che riguarda l'attività di formazione, questa è gestita dall'Unità Organizzativa Risorse Umane di Paul Wurth Italia, in cooperazione con l'O.d.V.

#### 4.2 Informativa a collaboratori esterni e partner

PWE promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner, i consulenti, i fornitori ed i collaboratori a vario titolo della società. Tale informativa avviene attraverso l'invio di una comunicazione sull'esistenza del Modello e del Codice Etico, con invito alla consultazione sul sito internet

### 5. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

#### 5.1 Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso. Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i Modelli devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Ai fini del presente sistema disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da PWE in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dall'Unità Organizzativa Risorse Umane di Paul Wurth Italia.

## 5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

### 5.2.1 Impiegati, Operai e Quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in conformità ai *"Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari"* contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Metalmeccanici, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi quanto previsto dal Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale di PWE;
- incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'insubordinazione rispetto alle prescrizioni imposte da PWE;
- incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare a PWE *"grave nocumento morale e/o materiale"*.

### 5.2.2 Dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali. In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con PWE;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

### 5.3 Misure nei confronti dei distaccati presso i siti di PWE

Nel caso di violazione del Modello da parte di un distaccato presso i siti di PWE l'O.d.V. ne informerà la Società Distaccante, che procederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione.

### 5.4 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice Etico potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

### 5.5 Procedimento di applicazione delle sanzioni

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e delle procedure si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari quanto alla fase:

- della contestazione della violazione all'interessato;
- di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione della comunicazione con cui l'O.d.V. segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (purché pervenuta in forma non anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'O.d.V. ha l'obbligo di attivarsi per espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica, l'O.d.V. valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del procedimento disciplinare.

#### 5.5.1 Il procedimento disciplinare nei confronti di Impiegati, Operai e Quadri

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di Impiegati, Operai e Quadri avviene nel rispetto delle disposizioni delle normative vigenti. In particolare, l'O.d.V. trasmette al

Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane di Paul Wurth Italia ed all'Amministratore Delegato una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

PWE tramite il Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, trasmette al Dipendente una comunicazione di contestazione scritta contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, il Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane di Paul Wurth Italia decide se applicare o meno una sanzione, determinandone l'entità, e motiva il provvedimento.

Le sanzioni non possono comunque essere applicate prima che siano decorsi otto giorni dalla ricezione della contestazione e devono essere notificate all'interessato a cura del Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane di Paul Wurth Italia non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle controdeduzioni, fatte salve le ipotesi di particolare complessità. Il relativo provvedimento è comunicato altresì all'O.d.V., che verifica inoltre l'effettiva applicazione dell'eventuale sanzione irrogata.

Il Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

#### 5.5.2 Il procedimento disciplinare nei confronti dei Dirigenti

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai Dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili. In particolare, l'O.d.V. trasmette all'Amministratore Delegato ed al Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane di Paul Wurth Italia una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'O.d.V., il Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane di Paul Wurth Italia convoca il Dirigente interessato mediante una comunicazione di contestazione contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e l'oggetto di violazione ai sensi delle previsioni del Modello;
- l'avviso della data della audizione e la facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti.

A seguire definirà la posizione dell'interessato, prendendo una decisione motivata in merito all'applicazione o meno di una sanzione.

In termini generali, il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, entro dieci giorni dall'invio della contestazione o comunque entro il termine eventualmente inferiore che dovesse essere previsto dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto a cura dell'Amministratore Delegato o del Responsabile dell'Unità Organizzativa Risorse Umane di Paul Wurth Italia nel caso si tratti rispettivamente di soggetto apicale, o nella fattispecie, di Dirigente. L'O.d.V., cui è inviato per conoscenza il provvedimento, ne verifica la sua applicazione.

## 5.6 Il procedimento nei confronti dei terzi destinatari del Modello

Per consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali indicate, l'O.d.V. trasmette a chi gestisce il rapporto contrattuale una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

L'Amministratore Delegato invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.

## 6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il Modello prevede il divieto per i Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate a rischio ed indicate nella Parte Speciale (anche solo nella forma del tentativo);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure di PWE o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Pertanto, è fatto obbligo ai Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto assoluto delle legge, delle normative nazionali ed internazionali vigenti, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure societarie;

- evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti - tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato evidenziate nella Parte Speciale;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di PWE, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte dell'O.d.V.;
- applicare costantemente le regole del presente Modello, del Codice Etico, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- curare che nessun rapporto venga iniziato con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici di PWE;
- accertarsi dell'identità delle controparti commerciali, siano esse persone fisiche che persone giuridiche e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono.



PARTE SPECIALE "A"

Reati contro la Pubblica Amministrazione  
e delitto di corruzione tra privati

## A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO) E DEL DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER LETTERA S-BIS DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 e nell'art. 25-*ter* lettera s-*bis* del Decreto.

### A.1.1 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316-BIS C.P.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Si pensi alla richiesta ed all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la Società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

### A.1.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-*bis* c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito - ottenimento.

Va evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).

A titolo esemplificativo, si citano, in particolare, le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante l'allegazione di false fatture attestanti prestazioni inesistenti; ovvero mediante la produzione di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

### A.1.3 TRUFFA (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere il progetto. Si pensi, ancora, alla trasmissione

all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste, di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della Società.

#### A.1.4 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Quanto all'oggetto materiale del reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, finalizzati, ad esempio alla ricerca o a sostenere l'occupazione, o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

#### A.1.5 FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla Pubblica Amministrazione.

#### A.1.6 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ARTT. 357 E 358, 322-BIS C.P.)

Preliminare all'analisi dei delitti di concussione e corruzione è la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, soggetti coinvolti di detti reati.

In particolare, vengono definiti *pubblici ufficiali* o *incaricati di un pubblico servizio*:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:

- parlamentari e membri del Governo;
  - consiglieri regionali;
  - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
  - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
- magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
  - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
  - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
  - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con riferimento alla natura

dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione (di seguito anche PA) può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. vedasi, dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", ecc.).

Inoltre, l'art. 322-*bis* estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la PA anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- un membro della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- un funzionario, agente operante presso le Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti;
- una persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che eserciti funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- un membro, addetto a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- un soggetto che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolge funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- un giudice, un procuratore, un procuratore aggiunto, un funzionario e un agente della Corte penale internazionale, una persona comandata dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale la quale eserciti funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, un membro ed un addetto a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- un soggetto che esercita funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

#### A.1.7 CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente od un agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, *concorra* nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della sua posizione, esiga prestazioni non dovute; ovvero nell'ipotesi in cui l'esponente aziendale svolga concretamente pubblici uffici o pubblici servizi e, in tale veste, favorisca la Società abusando del suo ufficio.

#### A.1.8 CORRUZIONE (ARTT. 318-319-320 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per esercitare le sue funzioni, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di un appalto).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

#### A.1.9 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la Società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.

#### A.1.10 INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La norma sanziona non solo il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma anche colui che dà o promette denaro o altra utilità.

Tale reato si differenzia da quello di concussione, in quanto il soggetto indotto non è più considerato come vittima, ma come coautore del reato che persegue un risultato illegittimo a lui favorevole.

#### A.1.11 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio oppure per compiere un atto contrario ai

suoi doveri, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

#### A.1.12 CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

E' altresì punito il fatto se commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo o da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Tale reato si verifica quindi nel caso in cui l'Azienda, al fine di trarne profitto, corrompa un soggetto (apicale e non) di una società privata.

#### A.1.13 TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

#### A.2 AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri), oltre che con il privato per quanto riguarda il reato di corruzione tra privati.

Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle in cui le Unità Organizzative aziendali, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni e/o con

privati. Vengono altresì definite aree di supporto quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che pertanto, pur non prevedendo un intrattenimento diretto dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con il privato, possono supportare la commissione dei reati sopra elencati.

Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che PWE intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche in Italia ed all'estero e con soggetti privati, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

Aree a rischio reato:

1. Attività di vendita e di gestione delle commesse
2. Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici
3. Gestione della salute e sicurezza
4. Gestione dell'ambiente
5. Approvvigionamenti e appalti
6. Selezione, gestione, incentivazione e sviluppo del personale
7. Gestione dei flussi finanziari

Con riferimento alle suddette aree a rischio reato vengono di seguito commentate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le modalità attraverso le quali detti reati possono essere commessi.

#### A.2.1 ATTIVITÀ DI VENDITA E DI GESTIONE DELLE COMMESSE

L'area a rischio in analisi prevede le seguenti principali attività sensibili:

- predisposizione del budget;
- sviluppo della commessa nella sua parte tecnica, attraverso il disegno del prodotto e la predisposizione della documentazione necessaria alla sua realizzazione;
- ricezione/emissione di eventuali claim dei/nei confronti dei fornitori ed individuazione di possibili soluzioni;
- gestione del rapporto con il Cliente per tutto ciò che concerne l'avanzamento dei lavori;
- elaborazione della documentazione/reportistica contrattuale per il Cliente;
- esecuzione delle prove e predisposizione della relativa documentazione;
- consegna del prodotto al Cliente;
- gestione delle non conformità ed emissione dei relativi rapporti;
- elaborazione del Piano di Avanzamento fisico della commessa ed aggiornamento dello stesso;
- controllo del processo di consuntivazione dei costi e revisione periodica della stima costi/margini a finire;



- ottenimento dell'autorizzazione all'emissione della fattura;
- attivazione del processo di fatturazione, emissione e registrazione delle fatture attive;
- elaborazione e aggiornamento della reportistica relativa alla fatturazione e agli incassi;
- individuazione dei potenziali partners e definizione di accordi con gli stessi.

Lo svolgimento delle attività in esame può presentare in astratto diversi profili di rischio. Infatti in fase di vendita, per quel che riguarda la corruzione, sia di soggetti appartenenti alla PA che di soggetti privati, nonché l'istigazione alla corruzione di soggetti pubblici, essa si potrebbe verificare per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (es.: promessa di denaro o altra utilità a funzionario pubblico o soggetto privato a quale l'atto corruttivo arrecherebbe un documento, al fine di acquisire ordini/contratti con la PA o con il privato).

Sempre in fase di vendita si potrebbe realizzare la predisposizione di documentazione non veritiera in fase di offerta, ad esempio attraverso l'indicazione di aspetti tecnici non veritieri o di referenze non esistenti; l'induzione indebita a dare o promettere utilità si configura invece, in via astratta, nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio induca la Società a dargli o promettere di dargli denaro o altra utilità, per ottenere l'assegnazione di un contratto con la PA.

Gli stessi reati rilevano in fase di gestione della commessa, in cui PWE potrebbe commettere i reati di corruzione, istigazione alla corruzione e truffa, nonché di induzione indebita a dare o promettere utilità. Le principali modalità di commissione di tali reati possono essere in via astratta individuate nella:

- falsificazione, alterazione e omissione di dati documentali, al fine di ottenere la validazione delle attività altrimenti non dovuta;
- erogazione indebita o promessa alla PA di somme di danaro o mezzi sostitutivi al fine di ottenere la validazione dei programmi;
- falsificazione, alterazione ed omissione di rendiconti periodici da rilasciare alla PA, al fine di ottenere il benessere sul raggiungimento delle milestone contrattuali.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si potrebbe configurare nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio del Cliente, induca la Società a dargli o promettere di dargli denaro o altra utilità, per le finalità sopra indicate.

Inoltre, potrebbe essere commesso il reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui ad esempio un referente di PWE corrompa un referente del Cliente privato, perché accetti una attività di qualità inferiore rispetto a quello atteso o riconosca un maggior lavoro a PWE seppur non svolto, arrecando nocumento alla società Cliente.

#### A.2.2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON ISTITUZIONI ED ENTI PUBBLICI

L'attività svolta dalla Società comporta l'intrattenimento di contatti costanti con la PA, fra cui si evidenziano a titolo esemplificativo i seguenti:

- richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali e richiesta di autorizzazioni e licenze (ad esempio in ambito, personale, sicurezza, ambiente);

- gestione dei rapporti con le istituzioni;
- gestione dei trattamenti previdenziali e predisposizione delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi;
- gestione delle assunzioni di personale con particolare riferimento a quello appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione degli adempimenti e delle fasi di ispezione per gli aspetti che riguardano la legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003);
- gestione della fiscalità d'impresa nazionale ed internazionale e delle eventuali ispezioni dell'Autorità competente;
- gestione delle ispezioni dell'INAIL, INPS ed Ispettorato del Lavoro;
- gestione delle attività connesse con l'esecuzione di delibere consiliari ed assembleari che comportano lo svolgimento di adempimenti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;
- gestione delle eventuali visite ispettive connesse con la predisposizione/aggiornamento della documentazione prevista dalla legge (es. documento di analisi dei rischi) ed effettuazione delle relative attività previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. visite mediche, adeguata attività di formazione ed informazione dei dipendenti, ecc.) e controllo dell'effettiva applicazione delle relative prescrizioni aziendali;
- gestione di eventuali verifiche in materia di rispetto della normativa ambientale.

La gestione dei rapporti con la PA espone la Società al potenziale rischio di commissione o concorso nei reati di:

- concussione (ad esempio nel caso in cui un dipendente, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorra nel reato del pubblico ufficiale che approfittando della sua posizione costringa l'appaltatore a prestazioni non dovute);
- corruzione e istigazione alla corruzione (ad esempio attraverso la dazione ovvero promessa di denaro o di altra utilità), anche per il tramite di terzi, a:
  - o funzionari della PA, per non fare emettere provvedimenti/sanzioni nei confronti della Società;
  - o pubblici agenti, in vista dell'ottenimento o per il rilascio di un'autorizzazione funzionale alla realizzazione di un progetto o alla produzione di un bene di interesse per la Società);
- truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ad esempio alterando il contenuto della documentazione – in termini di incompletezza, non correttezza, ecc. - destinata alla Pubblica Amministrazione - amministrazioni locali, enti previdenziali, amministrazione finanziaria, ecc. - in vista dell'ottenimento di vantaggi per la Società);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio induca la Società a dargli o farsi promettere denaro o altra utilità per ottenere un vantaggio non dovuto, ad esempio la mancata applicazione di una sanzione).

### A.2.3 GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La puntuale disciplina delle norme in materia di salute e sicurezza nel lavoro rende necessario, da parte dei soggetti preposti dalla Società ai numerosi adempimenti previsti dalla legge, un frequente contatto con gli organi di vigilanza sia in occasione della richiesta d'autorizzazioni che in occasione d'ispezioni, sopralluoghi o controlli in particolare nelle fasi di:

- predisposizione/aggiornamento della documentazione prevista dalla legge (es. documento di analisi dei rischi) ed effettuazione delle relative attività previste (es. visite mediche, adeguata attività di formazione ed informazione dei dipendenti, ecc.);
- gestione delle visite ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le principali modalità di commissione dei reati di corruzione, truffa e induzione indebita a dare o promettere utilità, possono essere in via astratta individuate nella:

- falsificazione, alterazione e omissione di dati documentali al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni;
- erogazione indebita o promessa alla PA di somme di danaro o mezzi sostitutivi al fine di non fare comminare sanzioni a seguito di visite ispettive.

### A.2.4 GESTIONE DELL'AMBIENTE

La puntuale disciplina delle norme in materia di ambiente rende necessario, da parte dei soggetti preposti dalla Società ai numerosi adempimenti previsti dalla legge, un frequente contatto con gli organi di vigilanza sia in occasione della richiesta d'autorizzazioni che in occasione d'ispezioni, sopralluoghi o controlli ed in particolare nelle fasi di:

- gestione di eventuali verifiche in materia di rispetto della normativa ambientale;
- richieste modifiche, integrazioni, cessazioni di provvedimenti autorizzativi;
- comunicazioni alle autorità competenti/presentazione di documenti in adempimento alle prescrizioni delle autorizzazioni.

Le principali modalità di commissione dei reati di corruzione, truffa e induzione indebita a dare o promettere utilità, possono essere in via astratta individuate nella:

- falsificazione, alterazione e omissione di dati documentali al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni;
- erogazione indebita o promessa alla PA di somme di danaro o mezzi sostitutivi al fine di non fare comminare sanzioni a seguito di visite ispettive.

### A.2.5 APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI

Le attività individuate dalla Società a potenziale rischio nel processo di approvvigionamento di beni e di gestione degli appalti sono:

- attivazione del processo di approvvigionamento per il materiale / la professionalità necessario/a alla realizzazione del prodotto / erogazione del servizio e definizione delle specifiche di fornitura (quantità, tempi, qualità);
- creazione, autorizzazione e rilascio della RDA;
- scouting sul mercato circa i potenziali fornitori (nazionali ed internazionali) e valutazione dei requisiti richiesti al fine di qualificare i fornitori ritenuti più idonei;
- ricezione delle Offerte e valutazione con l'Unità Richiedente, per quel che riguarda gli aspetti tecnici;
- gestione delle trattative economiche con i fornitori, dopo il benessere sugli aspetti tecnici dell'Unità Richiedente;
- selezione del fornitore e formalizzazione del rapporto di fornitura (ordine di acquisto, contratto, convenzioni, contratto quadro, ecc.);
- gestione delle attività di monitoraggio della fornitura e di controllo dei fornitori;
- approvazione da un punto di vista tecnico delle forniture e valutazione della prestazione del fornitore (tipologia, quantità, tempi, ecc.), provvedendo eventualmente all'emissione di un Rapporto di Non Conformità;
- verifica da parte dell'Unità Organizzativa richiedente dell'effettiva erogazione di servizi professionali;
- ricezione/emissione di eventuali claim dei/nei confronti dei fornitori ed individuazione di possibili soluzioni;
- ricezione delle fatture passive e verifica della corrispondenza con le condizioni previste nell'ordine;
- autorizzazione al pagamento di fornitori.

Il processo di gestione degli approvvigionamenti e degli appalti e la relativa liquidazione delle fatture, costituisce una delle potenziali modalità attraverso la quale, in linea di principio, possono essere commessi i reati di corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione tra privati.

Il reato di corruzione potrebbe, infatti, essere commesso in via astratta attraverso la gestione poco trasparente del processo di selezione del fornitore (ad esempio, con la creazione di fondi a seguito di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di incarichi a persone o Società vicine o gradite ai soggetti pubblici o società private, al fine di ottenere favori nell'ambito delle attività aziendali).

Pertanto l'emissione di ordini di acquisto può anzitutto risultare strumentale alla corresponsione di indebite utilità a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o soggetti privati: si pensi, ad esempio, al caso dell'attribuzione di un fittizio contratto di acquisto – e del riconoscimento del relativo compenso – a favore di un pubblico agente o un soggetto privato (o di suoi familiari o enti allo stesso riconducibili) al fine di compensarne gli indebiti favori o di ottenere un indebito vantaggio.

Inoltre la Società potrebbe utilizzare in via astratta l'emissione di ordini di acquisto di beni/servizi fittizi:

- per costituire indebite provviste finanziarie da utilizzare per la corruzione di pubblici agenti o soggetti privati;
- quale forma di retribuzione di prestazioni indebite erogate da pubblici funzionari o soggetti privati (si pensi, a titolo esemplificativo, alla stipulazione di un contratto a favore di un familiare di un pubblico funzionario o di un soggetto privato, quale corrispettivo dell'interessamento da parte del medesimo in una pratica relativa alla Società).

Infine, particolare attenzione deve essere altresì rivolta al conferimento di contratti di acquisto a favore di soggetti terzi che potrebbero – al fine di avvalorare la propria attività – utilizzare una parte dei compensi pattuiti per attribuire indebiti vantaggi a favore di pubblici funzionari o soggetti privati e nell'interesse della Società (nel caso di soggetti privati con conseguente documento dell'Azienda di appartenenza del corrotto).

#### A.2.6 SELEZIONE, GESTIONE, INCENTIVAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Le attività individuate dalla Società come a potenziale rischio nel processo di selezione, gestione, incentivazione e sviluppo del personale sono:

- screening dei curricula sulla base delle esperienze e delle competenze maturate;
- effettuazione di un primo colloquio di tipo motivazionale e predisposizione di una valutazione iniziale;
- organizzazione di un secondo colloquio di tipo tecnico con i Responsabili delle Unità richiedenti;
- effettuazione del secondo colloquio di tipo tecnico con le Unità Richiedenti;
- predisposizione di una valutazione conclusiva;
- assunzione della risorsa individuata ed archiviazione della documentazione di selezione (CV con gli allegati delle prove sostenute) e della lettera di assunzione;
- selezione dei contrattisti a progetto/stagisti;
- gestione delle assunzioni del personale con particolare riferimento a quello appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata o di personale di paesi terzi;
- gestione dei rapporti con le università / centri di ricerca per l'attivazione di convenzioni ad esempio per stage / dottorati di ricerca;
- gestione dell'anagrafica del personale e dei libri obbligatori per legge (matricola, infortuni);
- definizione dei piani di carriera per il personale e gestione dei passaggi di livello;
- definizione dei sistemi incentivanti (variabili di retribuzioni/premi, provvedimenti "una tantum", etc.);
- effettuazione delle valutazioni delle risorse aziendali;
- pagamento di stipendi/salari e bonus/una tantum ai dipendenti.

Il processo di selezione ed assunzione del personale costituisce in astratto una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati di corruzione,

istigazione alla corruzione e corruzione tra privati per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (es.: acquisizione ordini/contratti dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati, ottenimento di autorizzazioni da soggetti pubblici, ecc.) ad esempio attraverso l'assunzione di persona "vicina" o "gradita" a soggetti pubblici o assimilabili o a soggetti privati, non informata a criteri strettamente meritocratici.

Il processo di gestione, incentivazione e sviluppo del personale costituisce in astratto un'altra modalità strumentale attraverso cui, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati di corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione tra privati. A tal proposito:

- la fase di definizione delle politiche di incentivazione potrebbe costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione del reato di corruzione verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e del delitto di corruzione tra privati, per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (es.: acquisizione ordini/contratti dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati, ottenimento di autorizzazioni da soggetti pubblici, ecc.) attraverso il riconoscimento di MBO "falsati/gonfiati" al fine di rendere disponibili somme di denaro utilizzabili per fini corruttivi;
- la fase di sviluppo del personale potrebbe costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione del reato di corruzione verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e del delitto di corruzione tra privati, per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (es.: acquisizione ordini/contratti dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati, ottenimento di autorizzazioni da soggetti pubblici, ecc.) attraverso il riconoscimento di promozioni/avanzamenti di carriera/aumenti di stipendio/finge benefit a personale "vicino" o "gradito" a soggetti pubblici o assimilabili o a soggetti privati, non informati a criteri strettamente meritocratici.

Pertanto il processo di valutazione ed incentivazione del personale e, più in generale, la gestione del personale può presentare profili di rischio nell'ipotesi, ad esempio, in cui siano:

- riconosciuti ad un congiunto (o persona gradita) di un pubblico funzionario o di un soggetto privato, privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti e collegati all'interessamento del pubblico funzionario o del soggetto privato medesimo in una pratica d'interesse della Società;
- assegnati a dipendenti bonus/incentivi sproporzionati rispetto alla parte fissa del loro compenso (o legati ad uno specifico obiettivo, esempio ottenimento di un determinato contratto), potendo ciò spingere il lavoratore dipendente a compiere atti di corruzione per raggiungere i propri obiettivi;
- riconosciuti bonus/incentivi "ingiustificati" al fine di rendere disponibili somme di denaro utilizzabili per fini corruttivi sia direttamente attraverso l'accreditamento da parte del lavoratore dipendente di somma, o parte di essa, su un conto intestato ad una Società estera facente capo al pubblico funzionario o al soggetto privato, sia indirettamente attraverso la creazione di fondi occulti a disposizione della Società.

## A.2.7 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Le attività che la Società ha individuato come potenzialmente a rischio nella gestione dei flussi finanziari sono:

- rendicontazione e riconciliazione delle operazioni di finanza/tesoreria;
- elaborazione e controllo delle paghe/oneri/contributi e delle relative trattenute e produzione di tutta la documentazione obbligatoria per legge (sia verso terzi che verso i dipendenti);
- preparazione delle lettere di bonifico stipendi, versamento oneri, contributi e trattenute fiscali e consegna delle stesse alla tesoreria;
- predisposizione e autorizzazione dei bonifici;
- gestione degli acquisti tramite cassa;
- gestione degli acquisti tramite carte di credito aziendali;
- gestione dei rimborsi per le spese di trasferta.

La gestione delle attività in questione potrebbe risultare, in via teorica strumentale alla commissione dei reati di corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione tra privati, in quanto una gestione poco trasparente e scorretta dei flussi monetari e finanziari, potrebbe portare alla costituzione di "disponibilità" funzionali alla realizzazione di condotte illecite tra cui, tipicamente, quelle corruttive (ad esempio attraverso l'utilizzo dei conti correnti societari al fine di rendere disponibili somme di denaro, l'effettuazione dei pagamenti di fatture fittizie al fine di creare delle "disponibilità", il riconoscimento di rimborsi spese o anticipi fittizi in tutto o in parte, l'utilizzo delle somme di cassa al fine di ottenere "disponibilità", la costituzione di fondi a fronte di fatture false, in tutto o in parte, la gestione anomala delle spese di rappresentanza e di ospitalità quale potenziale strumento attraverso il quale disporre di risorse finanziarie, la concessione di spese di ospitalità a soggetti pubblici o assimilabili o a soggetti privati al fine di ottenere in cambio vantaggi, trattamenti di favore, mancate applicazione di sanzioni, ecc.).

Inoltre le attività connesse alla tenuta della contabilità, relativamente a clienti e fornitori individuati nell'ambito delle parti correlate, ancorché non implicanti rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione e/o soggetti privati, possono costituire presupposto per la creazione, attraverso artifici contabili (fatturazione per prestazioni inesistenti, sopravvalutazione di beni della Società, creazione di debiti fittizi nei confronti della Controllante, ecc.), di fondi occulti destinati all'attribuzione di indebiti benefici a favore di pubblici agenti o di soggetti privati.

Particolare attenzione deve dunque essere anzitutto posta alla definizione delle politiche finanziarie, in modo che in esse sia possibile rinvenire traccia della legittimità delle scelte di destinazione delle risorse sociali, anche in vista di una verifica successiva in ordine al loro effettivo utilizzo.

Altri esempi di corruzione tra privati si ravvisano nei casi in cui la Società corrompa la compagnia assicurativa, per ottenere condizioni migliori e/o il rilascio di una garanzia che non sarebbe stata data, ossia corrompa il rappresentante di una banca/istituto finanziario al fine di ottenere condizioni migliori o affidamenti altrimenti non concessi, oppure per non subire la revoca di un finanziamento nel caso in cui siano stati raggiunti i covenant concordati, etc.. Si precisa comunque che nello svolgimento di alcune attività (quali ad esempio la gestione dei crediti agevolati) gli istituti di credito sono stati equiparati talvolta alla Pubblica Amministrazione: in questo caso non

sussisterebbe il reato di corruzione tra privati, ma i reati di corruzione previsti nell'ambito dei delitti verso la PA.

### A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da collaboratori esterni e partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei destinatari che operano nelle aree di attività a rischio di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-ter, lettera s-bis del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione o di un privato in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o soggetti privati;
- promettere o offrire, anche per interposta persona, denaro, beni o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, in relazione al compimento di atti d'ufficio;
- distribuire o ricevere omaggi e regali per acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o soggetti privati (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali ricevuti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali ecc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio o soggetti privati che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- effettuare prestazioni in favore di Partner e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti o soggetti privati in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;



- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della PA e/o dei soggetti privati per le attività a rischio devono essere gestiti e tracciati nelle Dichiarazioni Periodiche dai Responsabili interni delle aree potenzialmente a rischio reato;
- gli accordi con i Partner e/o altri soggetti terzi sono definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate - e sono verificati ed approvati in base alle vigenti procedure e nel rispetto dei poteri conferiti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità;
- i rapporti con la Controllante devono essere gestiti nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività;
- le attività connesse con la gestione degli affari societari sono regolate in modo tale da evidenziare, tra l'altro, ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico agente), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'intraprendere e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e/o con i privati, i Destinatari debbono conformarsi ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure esistenti;
- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con pubblici funzionari;
- sottoscrizione di accordi nel rispetto dei poteri conferiti;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione da parte di chi ne ha il potere o di chi è stato autorizzato da chi ne ha il potere;
- completo rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe in essere, anche con riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;

- corretto utilizzo delle procedure informatiche, tenendo conto delle più avanzate tecnologie acquisite in tale settore;
- tempestiva segnalazione alle Unità Organizzative competenti e all'Organismo di Vigilanza di ogni situazione anomala.

Con riferimento ai rapporti negoziali:

- in occasione di trattative private con la Pubblica Amministrazione o con i privati, occorre evitare di esercitare ogni tipo di pressione o comunque di influenzare indebitamente la scelta della controparte;
- nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, occorre uniformare il proprio comportamento ad assoluta correttezza, adempiendo scrupolosamente agli obblighi assunti. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell'esecuzione, ivi inclusi eventuali inadempimenti o adempimenti parziali di obbligazioni contrattuali, dovranno essere evidenziati in forma scritta e gestiti dalle funzioni competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie e di vigilanza, ai fini della gestione del contenzioso, nonché delle richieste e della gestione di autorizzazioni, licenze e concessioni amministrative:

- la gestione dei rapporti in esame dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni competenti;
- la scelta dei consulenti dovrà avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista;
- il consulente dovrà prendere visione del Codice Etico della Società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute;
- l'attività prestata dai consulenti deve essere debitamente documentata e l'Ente che si è avvalso della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l'effettività della prestazione;
- la corresponsione dei compensi ai consulenti deve avvenire sulla base di una descrizione delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell'onorario al valore della prestazione resa;
- le procedure relative al rilascio ed alla gestione di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché i rapporti con le autorità e con i pubblici funzionari che svolgono funzioni giudiziarie, ispettive o di vigilanza, o funzioni comunque connesse al contenzioso amministrativo o giudiziario, devono essere curate esclusivamente dalle funzioni competenti e devono essere improntate alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto delle leggi e delle altre norme vigenti in materia. In particolare, occorre evitare di esercitare ogni tipo di pressione o comunque di influenzare indebitamente le determinazioni di detti organi;
- le attività aziendali devono essere svolte nel rispetto dei limiti della concessione, dell'autorizzazione o della licenza ottenute. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere,

dovranno essere evidenziate in forma scritta e gestite dalle Unità Organizzative competenti nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia e delle procedure aziendali.

Con riferimento alle attività strumentali:

- ogni atto della Società deve essere previamente autorizzato dagli uffici competenti garantendo la sua rispondenza all'interesse della Società, la congruità del costo, l'effettiva e completa destinazione delle somme erogate ed il pieno rispetto delle procedure aziendali;
- la selezione del personale deve avvenire nel rispetto della procedura aziendale e garantire che la valutazione dei candidati sia curata da differenti Unità Organizzative e avvenga nel rispetto dei seguenti principi:
  - o effettiva esigenza di nuove risorse;
  - o previa acquisizione del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali, nel corso dei quali deve essere richiesta al candidato la sottoscrizione di una lettera di assenza di conflitti di interesse;
  - o valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
- la scelta di fornitori/consulenti dovrà avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista e nel rispetto delle procedure aziendali;
- il fornitore/consulente dovrà prendere visione del Codice Etico della Società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute;
- i contratti/ordini di acquisto con fornitori/consulenti dovranno contenere le sanzioni disciplinari/contrattuali previste in caso di mancato rispetto delle indicazioni del Modello;
- il fornitore/consulente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e di accettazione del Codice Etico;
- l'attività prestata dal fornitore/consulente deve essere debitamente documentata e l'Ente che si è avvalso della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l'effettività della prestazione;
- i flussi finanziari in uscita devono essere autorizzati in base alle procure della Società e gestiti in base alle procedure aziendali;
- la determinazione degli obiettivi aziendali ed i relativi programmi di incentivazione deve essere condotta nel rispetto della procedura aziendale ed in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio, non individuando obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili attraverso l'ordinaria operatività e che possano indurre a comportamenti indebiti.

#### A.4 SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio della commissione dei reati di questa parte speciale.

A tal fine, i rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione e/o privati debbono essere portati a conoscenza dell'O.d.V. dall'Amministratore Delegato tramite la compilazione di una Scheda di evidenza da aggiornarsi su base semestrale da cui risulti:

- lo stesso, da un lato, è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e, dall'altro, che non è incorso in reati rilevanti ai sensi del Decreto 231/01;
- l'indicazione della PA e/o del privato con la quale si sono intrattenuti rapporti, incontri e/o attività - considerate "operazioni a rischio" - nel periodo ad oggetto della rilevazione.

#### A.5 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni. Si riportano di seguito le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale:

- PWITINS101 Specific Requirements – Sales;
- PWITINS501 Specific Requirements – Procurement;
- PWITINS911R00 Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- PWITINS912R00 Conferimento incarichi ad agenti/consulenti commerciali;
- PWITINS913R00 Gestione dei pagamenti tramite bonifico bancario;
- PWITINS914R00 Procedura cassa contanti;
- PWITINS915R00 Predisposizione del bilancio.

## PARTE SPECIALE "B"

Delitti relativi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro

## B.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25-septies del Decreto)

L'art. 25-septies del decreto legislativo 231/2001 nella attuale formulazione, prevede sanzioni amministrative per le persone giuridiche nel caso di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nel lavoro. In particolare il testo dell'art. 25-septies attualmente recita: *"Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"*.

*1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi"*

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001.

### B.1.1 OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni."*

*"Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".*

### B.1.2 LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590, COMMA 3, C.P.)

*"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1239.*

*Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni."*

*"Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".*

La lesione è considerata grave (art. 583 co. 1, c.p.) nei seguenti casi:

*"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

*2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."*

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 co. 2, c.p.):

*"1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

*2) la perdita di un senso;*

*3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*

*4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

*"Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [...]".*

## B.2 AREE A RISCHIO

Il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ex D.Lgs. 81/08 dettaglia le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti ai fini della prevenzione antinfortunistica e della tutela della salute dei lavoratori.

Il "livello di rischio" dei dipendenti chiamati ad operare nell'una o nell'altra area/attività indicate è diverso, così come è evidente che possono coesistere diverse mansioni con altrettante diversità anche nel "livello di rischio". Su tali basi è stato sviluppato il Documento di Valutazione dei Rischi.

Nel caso in cui il personale aziendale sia impegnato in attività ricadenti nell'ambito del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri temporanei e mobili) è prevista la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) in coerenza con quanto definito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dalla Committenza.

Per la gestione, invece, dei lavori che ricadono nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che fornisce informazioni in merito ai luoghi di lavoro del committente, agli obblighi e divieti per gli appaltatori e alle misure da adottare per garantire l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza.

Ai fini della disciplina della presente sezione del Modello vengono pertanto assunte quali "aree a rischio" quelle indicate nei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR, POS, DUVRI).

Nell'ambito delle "aree" sopra indicate le attività individuate dalla Società come a potenziale rischio ai fini della commissione dei reati in tema di sicurezza sul lavoro sono:

1. designazioni delle funzioni rilevanti per la sicurezza
2. gestione del processo di valutazione dei rischi (DVR, POS, DUVRI) e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
3. gestione delle emergenze e primo soccorso;
4. gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
5. gestione delle riunioni periodiche della sicurezza;
6. gestione del processo di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
7. gestione della sorveglianza sanitaria e degli infortuni;
8. gestione del processo di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge;
9. gestione delle attività di vigilanza e verifiche periodiche in merito al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza e all'efficacia delle procedure adottate.

### B.2.1 L'ORGANIZZAZIONE

La Società utilizza per la formalizzazione delle funzioni, dei compiti e dei diversi enti aziendali, il sistema di attribuzione delle responsabilità in base alle funzioni da ciascun dipendente esercitate nell'ambito dell'attività lavorativa nonché specifici documenti organizzativi, Disposizioni Organizzative e Comunicazioni di Servizio.



Il Consiglio di Amministrazione della Società ha proceduto alla individuazione della figura del "Datore di Lavoro" in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella persona dell'Amministratore Delegato.

Anche in tema di prevenzione infortuni e gestione dell'igiene e della salute sul lavoro il datore di lavoro utilizza gli indicati documenti organizzativi, tra cui in particolare le "lettere di responsabilità", che evidenziano compiti e responsabilità per i diversi soggetti (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori) secondo il già richiamato principio della responsabilità connessa alle attività da ciascuno dirette, controllate o eseguite e per l'area di lavoro di competenza. La linea operativa si avvale per le attività di sicurezza e protezione, del supporto tecnico delle altre competenze aziendali e specificatamente del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente per la sorveglianza sanitaria.

### B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Poiché il principio ispiratore del D.Lgs. 81/08 si può sintetizzare attraverso la convinzione che la sicurezza sul lavoro si ottiene responsabilizzando tutti coloro (dipendenti e non) che operano all'interno delle aree aziendali e/o delle aree all'interno delle quali prestano la loro opera lavorativa, destinatari della presente Parte Speciale "B" sono tutti i lavoratori della Società, ciascuno in base alle proprie attribuzioni e competenze, nonché tutti i soggetti terzi a vario titolo coinvolti dall'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a tutti i destinatari di porre in essere, o anche tollerare che altri pongano in essere, comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate dal D.Lgs. 81/08;
- che possano compromettere i presidi di sicurezza adottati dalla Società favorendo potenzialmente la commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Ai collaboratori esterni sono stati estesi obblighi e divieti, per quanto di loro competenza, attraverso apposite clausole contrattuali.

Nell'ambito del sistema interno di gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, come da disposizioni di legge e normativa tecnica di settore, spetta al datore di lavoro:

- organizzare e gestire la Società secondo principi e criteri conformi alle norme di legge, ai principi del presente documento e del codice etico;
- valutare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ed elaborare il "Documento sulla valutazione dei rischi" previsto dal T.U. con le modalità ivi prescritte;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- affidare ai dirigenti i compiti e le responsabilità in relazione alle loro aree di competenza, munendoli di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate o assegnate.

E' fatto obbligo al datore di lavoro, e ai dipendenti tutti in base alle funzioni conferite, nell'ambito delle loro aree di competenza e avvalendosi dei soggetti loro subordinati, nonché delle altre strutture o risorse aziendali per loro disponibili, di:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del T.U.;
- impedire ai lavoratori di proseguire la loro attività in una situazione di lavoro in cui sussiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro;
- in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- garantire, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, il rispetto delle prescrizioni applicabili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 del D.Lgs 81/08, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Ai preposti, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze, è fatto obbligo di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- impedire ai lavoratori di proseguire la loro attività in una situazione di lavoro in cui sussiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Ai singoli lavoratori è fatto obbligo di:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione (DPI) messi a loro disposizione conformemente all'informazione e formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato;
- aver cura delle attrezzature di lavoro e dei DPI messi a loro disposizione, non apportando modifiche di propria iniziativa e segnalare immediatamente al Datore, all'RSPP o al Preposto qualsiasi difetto od inconveniente rilevato;
- segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente, al Preposto o al Servizio di Prevenzione e Protezione, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi citati in precedenza, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o comunque disposti dal medico competente.

Al Servizio di Prevenzione e Protezione è fatto espresso obbligo di attuare i compiti indicati all'art. 33 del T.U. e quindi, con la collaborazione del datore di lavoro, provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 8, comma 2, del T.U. ed i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U.;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del T.U..

Al medico competente è fatto obbligo di:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Emettere, sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria, il giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione specifica (con o senza prescrizione) stabilendo, laddove necessario e tecnicamente possibile, i limiti di esposizione;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che provvederà a consegnare al datore di lavoro in caso di cessazione dall'incarico e in copia al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. A richiesta, ha l'obbligo di fornire informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata

e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Ai progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti è fatto obbligo di:

- rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche;
- scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Ai fabbricanti e fornitori è fatto divieto di vendere, noleggiare, concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi dovranno essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Agli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, è fatto obbligo di attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

I Destinatari della presente sezione devono esercitare un controllo continuo e puntuale teso ad evidenziare rischi che potrebbero comportare la realizzazione dei reati indicati nell'art. 25-*septies* ed in generale qualunque situazione che possa comportare un pericolo per l'igiene e la salute dei lavoratori e di tutti i soggetti comunque presenti nelle aree della Società.

Le attività connesse con il presente profilo di rischio devono essere gestite nel rispetto della normativa applicabile che, oltre a inglobare i principi espressi nel Codice Etico e gli obblighi e divieti sopra evidenziati, prevede quanto segue:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
- valutazione dei rischi (DVR) e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione. Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e previa consultazione dei RLS, provvede ad assicurare, per tutte le categorie di lavoratori e mansioni aziendali:
  - l'individuazione e valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi il rischio incendio e quelli riguardanti gruppi di lavoratori

esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Tale valutazione dovrà essere effettuata secondo le modalità e i contenuti previsti dagli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;

- la redazione, a seguito della valutazione di cui al punto precedente, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) riportante i contenuti di cui all'art. 28 c. 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. nel rispetto delle indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del citato Decreto;
  - l'aggiornamento periodico della valutazione di tutti i rischi secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. avendo cura di garantire la coerenza tra l'evoluzione dell'organizzazione societaria e il documento di valutazione dei rischi;
  - l'identificazione di misure idonee per prevenire, ove possibile, eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi valutati definendo le priorità d'intervento e pianificando i relativi interventi;
  - l'eliminazione dei pericoli in relazione alle conoscenze acquisite e, ove ciò non fosse possibile, la riduzione di tali rischi al minimo con la predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione dei lavoratori in accordo con la seguente gerarchia:
    - o sostituzione delle fonti di pericolo;
    - o misure di controllo tecniche;
    - o segnaletica e istruzioni e/o misure di controllo gestionale;
    - o individuazione e dotazione di mezzi e dispositivi di protezione individuale (DPI);
  - la valutazione e monitoraggio sull'applicazione delle misure adottate e valutazione della loro efficacia.
- gestione delle emergenze e primo soccorso e delle relative prove periodiche. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad individuare le possibili emergenze e assicurare un'adeguata preparazione e risposta alle situazioni di emergenza mediante:
- la designazione di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Il numero di incaricati designati all'emergenza è definito in considerazione della struttura organizzativa e operativa della Società, dell'eventuale presenza di disabili e delle possibili assenze degli incaricati per ferie/malattie/altro. Gli addetti, prima di essere adibiti a tali mansioni, sono adeguatamente formati ed addestrati. L'elenco degli addetti antincendio e primo soccorso viene reso noto a tutti i lavoratori;
  - l'organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

- la definizione del piano di emergenza interno e la formalizzazione delle necessarie misure gestionali ed organizzative da attuare in caso di emergenza affinché i lavoratori possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- l'informazione di tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato e del personale esterno – ditte terze, visitatori - circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare in caso di emergenza;
- la pianificazione ed esecuzione, nel rispetto della periodicità prevista dalla normativa di riferimento, di prove periodiche di emergenza ed evacuazione. Le prove di evacuazione, se del caso, vengono svolte congiuntamente ed in coordinamento con le altre realtà con le quali vengono condivisi ambienti di lavoro. Viene inoltre garantita adeguata registrazione delle prove di emergenza e del processo di valutazione dei relativi risultati;
- l'analisi delle cause, al verificarsi di un'emergenza, e l'individuazione delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad evitare il ripetersi di simili eventi;
- la disponibilità di adeguati presidi di primo soccorso e di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:

- la verifica dell'idoneità tecnica e professionale di fornitori e appaltatori in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- l'informazione, ai suddetti fornitori e appaltatori, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenza (DUVRI), ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in cui sono riportate le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e ne è garantito l'adeguamento in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture;
- l'indicazione, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
- l'indicazione, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, di specifiche clausole contrattuali con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti in relazione alla tipologia di fornitura/servizio reso, ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso;
- l'assolvimento di tutti gli obblighi di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili), ove applicabile. In particolare, per il caso in cui PWE sia committente di lavori ai quali si applicano le disposizioni sui cantieri temporanei di



cui agli artt. 88 e segg. del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. viene designato il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione e di esecuzione dell'opera, il quale provvede alla nomina del coordinatore cui spetta di predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo tecnico in conformità a quanto previsto dall'art 100 del D.Lgs. 81/08 e, nella fase di esecuzione, di controllare la adeguatezza del piano allo sviluppo dei lavori.

Allo stesso coordinatore, nella fase della esecuzione, spetta di promuovere le opportune azioni di cooperazione e di coordinamento, la vigilanza sulla osservanza dei piani da parte delle imprese appaltatrici, nonché di proporre o di adottare le eventuali sanzioni contrattuali verso le imprese inadempienti.

Per il caso in cui PWE sia appaltatrice o affidataria di lavori soggetti alla citata disciplina sui cantieri temporanei, viene garantita l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in materia attraverso la redazione dei Piani Operativi per la Sicurezza di competenza, verificando la congruenza dei Piani Operativi dei subappaltatori con il Piano Operativo di PWE e con il Piano di Sicurezza del Committente.

L'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento del Committente, nonché la redazione del Piano Operativo di Sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Prima dell'inizio dei lavori e nel corso di essi, sono previste apposite riunioni di coordinamento e cooperazione condotte con la partecipazione degli appaltatori e fornitori ed, eventualmente, del servizio di prevenzione e protezione.

Appaltatori, fornitori e lavoratori autonomi hanno l'obbligo, sotto pena di sanzioni disciplinari, di osservare le regole operative afferenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro stabilite nel presente Modello, nelle clausole contrattuali, nei documenti di sicurezza, nelle disposizioni relative ai rischi interferenziali. Viene richiesto agli appaltatori di assumere analoghe iniziative volte a trasmettere tutta la documentazione, le informazioni e gli obblighi relativi, verso i subappaltatori.

• riunioni periodiche della sicurezza:

- lo svolgimento con periodicità almeno annuale di una riunione cui partecipano il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Nel corso della riunione, di cui si conserva adeguata tracciabilità, vengono trattati almeno i seguenti argomenti:
  - o il documento di valutazione dei rischi;
  - o l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  - o i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  - o i programmi di informazione e formazione di dirigenti, preposti, lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

- formazione, informazione e addestramento di dirigenti, preposti, lavoratori e particolari categorie di lavoratori: Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
  - un'adeguata formazione, informazione, addestramento dei lavoratori in conformità a quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dall'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni;
  - il possesso dei necessari requisiti da parte dei formatori della sicurezza in accordo a quanto definito dal citato Accordo Stato Regioni e dalla Commissione Consultiva permanente del 18.04.2012;
  - la tracciabilità dei processi di formazione, informazione, addestramento e verifica periodica dell'apprendimento;
  - un'adeguata informazione ai fornitori e agli appaltatori riguardo ai rischi specifici presenti nonché alle regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente documento e nel sistema normativo aziendale.

Nel pianificare le attività di formazione, informazione, addestramento è fatto obbligo di considerare l'eventuale presenza di lavoratori in distacco o distaccati, personale interinale, personale che effettua prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Nello specifico è previsto che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Nello specifico è previsto che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui al D.lgs. 81/08. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avviene in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro e/o di prestazioni occasionali di tipo accessorio;
  - del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  - dell'evoluzione dei rischi, dell'insorgenza di nuovi rischi o di modifiche legislative.
- sorveglianza sanitaria e gestione degli infortuni: La sorveglianza sanitaria viene garantita attraverso protocolli sanitari definiti dal Medico Competente sulla base dei rischi specifici. Nel pianificare le attività di sorveglianza sanitaria è fatto obbligo di considerare l'eventuale presenza di lavoratori in distacco o distaccati, personale interinale, personale che effettua prestazioni occasionali di tipo accessorio. La periodicità dei controlli tiene conto della normativa applicabile nonché del livello dei rischi. Sono formalizzati ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
- la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  - la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  - la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  - la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  - la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  - la visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
  - la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
  - l'aggiornamento tempestivo del protocollo sanitario in relazione all'evolversi dell'organizzazione aziendale.

E' fatto divieto di effettuare visite mediche per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

La cartella sanitaria e di rischio, istituita e mantenuta aggiornata per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente, è custodita con salvaguardia del segreto professionale e della privacy presso il luogo concordato con il Datore di Lavoro o suo delegato al momento della nomina.

La normativa aziendale definisce, inoltre, ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- una tempestiva comunicazione al Medico Competente in merito alle variazioni relative all'organico aziendale (es. assunzioni, cambio mansioni, cessazioni, rientri

- dopo malattie con assenze superiori ai 60 gg, ecc.) affinché questi possa assicurare l'aggiornamento del calendario delle visite di idoneità e sorveglianza sanitaria;
- la vigilanza sull'assolvimento degli obblighi previsti per il Medico Competente compresa la visita degli ambienti di lavoro da parte del MC almeno una volta all'anno o con cadenza differente, stabilita in funzione del DVR;
  - l'assolvimento degli obblighi di registrazione e comunicazione in caso di infortuni;
  - l'analisi e monitoraggio degli infortuni compresi i near miss.
- acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge: Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare l'individuazione, l'acquisizione, l'aggiornamento e l'adeguata conservazione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge (relative ad edifici, impianti, persone, società, ecc.) da parte delle varie Funzioni aziendali, ciascuna nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze.
  - vigilanza e verifiche periodiche in merito al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza e all'efficacia delle procedure adottate: Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative atte ad assicurare:
    - la vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di sicurezza da parte del personale aziendale e del personale esterno;
    - la segnalazione dei rischi rilevati e dell'eventuale mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte del personale aziendale e del personale esterno;
    - l'applicazione del sistema disciplinare in caso di violazioni riscontrate;
    - la pianificazione ed attuazione di verifiche periodiche e sistematiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, anche con l'eventuale supporto di professionisti esterni formalmente incaricati nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello. Nella pianificazione delle attività di verifica si terrà conto di quanto risultante dalla Valutazione dei Rischi, della casistica relativa ad infortuni, incidenti e near miss, dei risultati delle attività di vigilanza e verifica periodica;
    - la definizione e implementazione di adeguati piani di azione per sanare eventuali difformità e/o carenze riscontrate nel corso delle verifiche.

Il personale della società, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività di gestione degli aspetti in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, è tenuto ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico.

#### C.4 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni.

Il sistema di gestione della sicurezza è regolato da un sistema di procedure, norme tecniche e buone prassi esecutive, tutte conformi alle norme vigenti, nonché da informazioni e attività di

formazione, informazione e di addestramento. Nei cantieri particolare cura e rilevanza assumono il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) fornito dal Committente, il Documento di Valutazione dei Rischi Specifici (DVRS) e DUVRI che PWE redige in relazione ai singoli cantieri nei quali svolge la propria attività e che viene fornito ai subappaltatori, i Piani Operativi di Sicurezza (POS) che i singoli subappaltatori redigono in conformità dei DUVRI.

I documenti di sicurezza, sono disponibili presso l'ufficio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e vengono diffuse all'interno della Società presso i soggetti interessati. Copia delle indicate procedure è inserita nella Intranet aziendale, accessibile quindi a tutti gli utenti della Società.

Le informazioni e disposizioni verbali vengono trasferite da Dirigenti e Preposti avendo cura che siano ben comprese da coloro che le ricevono.

Oltre a quanto sopra precisato, si riportano di seguito le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale:

- PWITINS101 Specific Requirements – Sales;
- PWITINS501 Specific Requirements – Procurement.
- PWITINS901R00 Pianificazione per l'identificazione dei pericoli e per la valutazione ed il controllo dei rischi;
- PWITINS902R00 Gestione della sicurezza per attività fuori sede;
- PWITINS903R00 Gestione degli infortuni;
- PWITINS911R00 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

## PARTE SPECIALE "C"

Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza  
illecita

## C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI RELATIVI A RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

### C.1.1 PREMESSA

Il decreto legislativo 231/2007, nel dare attuazione alla direttiva 2005/60 CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un riordino della normativa antiriciclaggio presente nell'ordinamento giuridico italiano e ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*octies*, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; il legislatore ha quindi disposto l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art.10 della legge 146/2006 in materia di contrasto del crimine organizzato transnazionale. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 25-*octies*, come inserito con il D.Lgs. 231/2007, l'Ente è punibile per i reati previsti dagli articoli 648 c.p., 648-*bis* c.p. e 648-*ter* c.p..

La Legge 186/2014 entrata in vigore il 1 gennaio 2015 ha aggiunto ai reati indicati quello di autoriciclaggio, introdotto nell'ordinamento italiano dalla Legge menzionata con l'art. 648-*ter*.1.

### C.1.2 RICETTAZIONE (ART 648 C.P.)

L'art. 648 punisce *“Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*

L'interesse tutelato dall'art. 648 è inteso sia, in via immediata, ad evitare che una qualsiasi attività delittuosa diventi fonte di successivi profitti sia, in via mediata, a limitare all'origine la spinta all'attività delittuose.

L'elemento oggettivo del reato consiste nella ricezione che è formula comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato e quindi va inteso come comprensivo di ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente o, comunque, nel possesso dell'acquirente.

Il termine ricevere indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto anche se solo temporaneo.

Per occultamento si intende il nascondimento del bene proveniente dal reato dopo averlo ricevuto.

Il profilo richiesto dalla norma comprende ogni forma di utilità o vantaggio anche temporaneo che possa ricavarsi dal possesso della cosa.

La ricettazione è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'agente consegue il possesso della cosa e quindi nell'ipotesi di acquisto si consuma nel momento dell'accordo della cosa e sul prezzo mentre nell'ipotesi della intromissione si consuma per il solo fatto di essersi intromesso allo scopo di far acquistare – ricevere – occultare il compendio furtivo senza che sia necessario che l'interessamento raggiunga il fine propostosi dall'agente.

L'elemento soggettivo richiesto dall'art. 648 c.p. è la consapevolezza in capo all'agente circa l'illecita provenienza della cosa.

La conoscenza della provenienza delittuosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto: così dal comportamento dell'imputato che dimostri la certezza dell'origine illecita delle cose ricettate, sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, dal comportamento dell'agente successivo all'acquisto, dalle modalità dell'acquisto, dalla natura delle cose, dalla qualità o condizione del venditore.

### C.1.3 RICICLAGGIO (ART. 648-BIS)

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Per riciclaggio si intende ogni attività diretta a far perdere al denaro oppure a beni o altre utilità economiche di provenienza delittuosa la riconoscibilità della loro origine illecita e/o ad immetterli nel ciclo economico-finanziario, investendoli in iniziative economiche lecite con il pericolo di alterare i meccanismi di mercato.

Il compito di reprimere i fatti di riciclaggio è affidato soprattutto all'art. 648-*bis* e 648-*ter* collocati all'interno del titolo codicistico dedicato ai reati contro il patrimonio.

I proventi riciclabili sono costituiti da "denaro, beni o altra attività" ricomprendendo pertanto ogni vantaggio economico derivante da reato.

Le condotte rilevanti per la configurazione del reato sono tutte tipicizzate da un requisito comune perché devono essere realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'oggetto.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo l'art. 648-*bis* richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio e la volontà di ostacolare, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza.

Il secondo comma dell'art. 648-*bis* c.p. prevede una aggravante quando "il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale".



#### C.1.4 IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

L'art. 648-ter tutela l'ordine economico che potrebbe essere turbato dall'immissione nel mercato di beni e soprattutto di capitali di provenienza delittuosa alterando la libera concorrenza.

La condotta richiesta per l'integrazione del reato consiste nell'impiego di proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie.

Sono da considerare economiche o finanziarie tutte quelle attività, anche di intermediazione, riguardanti la produzione o la circolazione di beni o di servizi oppure la circolazione di denaro o di valori mobiliari.

Considerato l'utilizzo del termine "impiegare" da parte del legislatore, la norma punisce ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti con l'unica specificazione che l'impiego deve avvenire con riguardo ad attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha quindi inteso punire il comportamento consistente nell'adoperare i capitali illeciti in un'attività economica o finanziaria, a prescindere da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente e sul solo presupposto che lo stesso possa soggettivamente prevedere che l'impiego di capitale in qualche modo gli convenga.

La norma non fa riferimento al soggetto che opera ma al settore nel quale viene fatto l'investimento, pertanto il reato non ha limitazioni di ordine soggettivo perché risulta punibile sia chi direttamente impiega o propone l'impiego di denaro sia chi è incaricato dell'impiego di tale capitale sempre che ci sia la consapevolezza della provenienza dei beni dai delitti espressamente indicati.

#### C.1.5 AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER. 1 C.P.)

*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-*

*legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

Fino alla introduzione della L. 186/14, il legislatore aveva configurato le condotte di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita come reati contestabili solo a soggetti diversi dall'autore del reato presupposto. La novità della L. 186/14 sta nel punire colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La responsabilità degli Enti, con riguardo al reato di autoriciclaggio si configura in tutti i casi in cui, a seguito di un delitto non colposo, l'Ente impieghi le utilità che ne derivano per lo svolgimento della propria attività. In generale quindi tutti i delitti non colposi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente che generano un'utilità possono essere considerati astrattamente presupposto del reato di autoriciclaggio.

## C.2 AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con clienti, fornitori e partner. Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con gli stessi.

Tenuto conto, pertanto, della molteplicità dei rapporti che Paul Wurth Energy intrattiene sia in Italia sia all'estero, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

1. Attività di vendita e di gestione delle commesse.
2. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio e gestione della fiscalità.
3. Approvvigionamento ed appalti.
4. Gestione dei flussi finanziari.

Per quanto concerne specificatamente il reato di autoriciclaggio, in considerazione del fatto che qualsiasi delitto che arrechi un'utilità per la Società possa comportare la commissione di tale reato, si ritiene di valutare il rischio della commissione del reato in analisi come rischio diffuso. Pertanto tutte le aree aziendali sono in astratto a rischio di commettere un reato doloso presupposto per la commissione del reato di autoriciclaggio, nel caso in cui la Società impieghi, sostituisca o trasferisca il denaro, i beni o le altre utilità, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

Le procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-*octies* sono dirette a:

- definire ruoli e responsabilità nella gestione del processo di approvvigionamento;
- definire ruoli e responsabilità nella gestione del processo di vendita di beni e servizi;
- identificare l'attendibilità dei fornitori al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi;
- monitorare il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità ed onorabilità;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- verificare la regolarità dei pagamenti con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- operare controlli sui flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni;
- stabilire standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisti nonché il loro rispetto;
- assicurare la corretta gestione della politica fiscale;
- assicurare la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
- attuare la costante formazione ed informazione degli esponenti aziendali in tema di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- dare evidenza delle attività e dei controlli svolti.

### C.4 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni. Si riportano di seguito le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale:

- PWITINS101 Specific Requirements – Sales;
- PWITINS501 Specific Requirements – Procurement.
- PWITINS911R00 Rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- PWITINS912R00 Conferimento incarichi ad agenti/consulenti commerciali;
- PWITINS913R00 Gestione dei pagamenti tramite bonifico bancario;
- PWITINS914R00 Procedura cassa contanti;
- PWITINS915R00 Predisposizione del bilancio.

## PARTE SPECIALE "D"

### Delitti di criminalità organizzata

## D.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

### D.1.1 PREMESSA

Dopo l'emanazione della legge 16 marzo 2006 n. 146 e le innovazioni introdotte dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, i delitti di criminalità organizzata sono ritenuti presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 che siano commessi all'interno dello Stato, sia che rientrino fra i delitti transnazionali come definiti dall'art. 3 della L. 146/2006 (si rimanda alla Parte Generale per gli elementi che caratterizzano una fattispecie criminosa come "reato transnazionale").

Ai sensi del combinato disposto delle leggi n. 146/2006 e 94/2009, i delitti considerati da entrambe le fonti normative e rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'ente sono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990).

Oltre a quelli sopra menzionati si ricorda che rientrano tra i delitti di criminalità organizzata così come previsti dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 anche i seguenti reati: scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, c. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

Per completezza si ricorda che rientrano invece tra i reati transnazionali contemplati dal Decreto, oltre a quelli sopra riportati anche i seguenti: associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR n. 43/1973); traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286); induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

### D 1.2 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART 416 C.P.)

*"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un*

*minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."*

Il reato di associazione per delinquere si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- 1 un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2 l'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue l'associazione per delinquere dal semplice concorso nel reato;
- 3 l'esistenza, anche minima, di una struttura adeguata alla realizzazione degli obiettivi criminosi.

Il reato si considera commesso per il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo rivolto alla commissione di illeciti penali, prescindendo, in concreto, dalla effettiva commissione degli illeciti stessi; infatti, nel caso in cui i reati vengano realizzati, i componenti dell'associazione risponderanno sia del reato di associazione per delinquere sia del reato in concreto posto in essere.

Nell'ambito dell'associazione per delinquere le condotte di partecipazione da una parte e di promozione, costituzione e organizzazione dall'altra, sono previste come distinte ipotesi delittuose.

Promotori, organizzatori e capi si contraddistinguono per avere in seno al sodalizio criminoso un ruolo di supremazia e direzione, mentre quanto alla descrizione della condotta di partecipazione, se ne sottolinea la natura di fattispecie a forma libera che consiste nel contributo apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e quindi alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipante svolge nell'ambito del sodalizio.

Promuovono l'associazione le persone che, da sole o insieme con altre, se ne fanno iniziatrici.

La costituiscono coloro che con la loro attività ne determinano o concorrono a determinare l'attività.

Organizzatore è chi coordina l'attività dei singoli soci, per assicurare la vita, l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione.

I capi sono gli individui che regolano in tutto o in parte l'attività dell'associazione con posizione di superiorità.

#### D 1.3 ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART 416-BIS C.P.)

*"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto dei delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

Questa fattispecie di reato si caratterizza per due elementi aggiuntivi rispetto al reato di semplice associazione per delinquere; oltre al vincolo associativo, devono essere pertanto presenti: una forza intimidatrice e una condizione di assoggettamento e di omertà.

Forza intimidatrice e condizione di assoggettamento e omertà sono gli strumenti di cui l'associazione mafiosa deve avvalersi al fine di raggiungere i propri scopi associativi.

Il fine a cui deve tendere un'associazione di tipo mafioso è da considerarsi eterogeneo; infatti le finalità indicate al terzo comma dell'articolo devono essere intese in senso alternativo e non cumulativo.

Sono previste delle aggravanti specifiche nel caso in cui l'associazione mafiosa sia armata, cioè nelle ipotesi in cui abbia la disponibilità di armi, strumentali al conseguimento delle finalità dell'associazione.

L'art. 416 punisce anche il concorso esterno nel reato associativo che è configurabile in rapporto a sporadiche eventuali situazioni in cui sia necessario il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento di un soggetto esterno all'associazione stessa.

Tale contributo può manifestarsi nelle forme più varie, anche nel collaborare con l'associazione mafiosa mediante il procacciamento di risorse finanziarie da destinare a lavori pubblici e nell'aggiudicazione “pilotata” dei relativi appalti, attività che offre al sodalizio la possibilità di accrescere le proprie risorse economiche.

Il criterio selettivo tra imprenditori collusi o non, viene provato dalla giurisprudenza nell'acquisizione di un beneficio innaturale a favore dell'impresa.

## D.2 AREE A RISCHIO

Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che la società intrattiene sia in Italia sia all'estero, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

1. Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici.
2. Approvvigionamenti ed appalti.
3. Gestione dei flussi finanziari.



### D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Con riferimento alle tipologie di reati richiamate si pone in rilievo come i relativi rischi appaiano già presidiati dalle regole previste nelle procedure, nel Codice Etico e nelle altre Parti del Modello e segnatamente la Parte Speciale "A" e la Parte Speciale "C" cui si rimanda.

### D.4 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni. Si riportano di seguito le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale:

- PWITINS101 Specific Requirements – Sales;
- PWITINS501 Specific Requirements – Procurement;
- PWITINS911R00 Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- PWITINS912R00 Conferimento incarichi ad agenti/consulenti commerciali;
- PWITINS913R00 Gestione dei pagamenti tramite bonifico bancario;
- PWITINS914R00 Procedura cassa contanti;
- PWITINS915R00 Predisposizione del bilancio.

## PARTE SPECIALE "E"

### Reati ambientali

E.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI (Art. 25-undecies del Decreto) nonché il reato di “combustione illecita di rifiuti”.

#### E.1.1 PREMESSA

L’esigenza di una tutela penale dell’ambiente è avvertita sia a livello comunitario che nazionale. A livello comunitario tale esigenza è stata recepita nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n° 99, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente secondo la quale ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie affinché siano perseguibili penalmente una serie di attività «illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza».

Il 7 Luglio 2011 è stato approvato il Decreto Legislativo 121/11 di attuazione delle Direttive comunitarie in tema di Reati ambientali, denominato “Attuazione della Direttiva 2008/99/C sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”. In particolare, il D.Lgs. 121/11 prevede l’introduzione nel D.Lgs. 231/2001 del nuovo art. 25-undecies che estende la responsabilità dell’ente ai reati ambientali.

Con riferimento ai criteri di imputazione della responsabilità dell’ente trovano applicazione i seguenti criteri:

- criteri oggettivi di imputazione della responsabilità all’ente, definiti all’art. 5 del D.Lgs. 231/01, laddove stabilisce che i reati-presupposto sono riferibili all’ente solo se commessi (da soggetti apicali o da persone a questi sottoposte) nel suo interesse o a suo vantaggio;
- criterio di imputazione soggettiva, per cui l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo mantiene una decisiva funzione esimente della responsabilità dell’ente.

Va tuttavia precisato che nel caso dei reati ambientali l’art. 25-undecies non riconosce efficacia esimente ai modelli organizzativi di gestione definiti conformemente a standard e Regolamenti internazionali, quali il Regolamento EMAS e la norma UNI EN ISO 14001, come è invece avvenuto con l’introduzione della responsabilità dell’ente per i reati commessi in violazione della normativa sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui alla L. 123/2007. Inoltre, a differenza della normativa sulla sicurezza, la normativa ambientale non individua preliminarmente l’organizzazione aziendale ma si limita a definire, nell’ambito di normative specifiche, le figure responsabili dell’Ente di fronte alle autorità, ad es. la figura del Titolare dell’autorizzazione agli scarichi idrici o alle emissioni in atmosfera.

Nell’introdurre l’art. 25-undecies il legislatore ha operato un rimando solo “parziale” alla normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, selezionando solo specifiche ipotesi di reato ed introducendo *ex novo* le fattispecie di cui agli articoli 727-bis e 733-bis del Codice Penale.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nuovi delitti ambientali nel codice penale e, quindi, ampliato anche il novero di quelli contemplati dal D.Lgs. 231/01.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati, tra quelli contemplati nell’art. 25-undecies del Decreto, considerati potenzialmente a rischio per la Società.

## E.1.2 NORME PREVISTE DAL CODICE PENALE

### a) Inquinamento ambientale (art. 452 bis)

*“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro*

*100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità', anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

### b) Disastro ambientale (452 quater)

*“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

*Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

*1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*

*2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*

*3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

### c) Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies)

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.*

### d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies)

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.*

e) **Circostanze aggravanti (452 octies)**

*“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.*

**E.1.3 NORME IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE, EMISSIONI IN ATMOSFERA, GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI PREVISTE DAL TESTO UNICO AMBIENTALE (D.LGS. N. 152/2006)**

**Inquinamento idrico (art. 137)**

a) **Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose:**

*“Quando le condotte descritte al comma 1<sup>1</sup> riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è [...]” (art. 137, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006).*

b) **Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti:**

*“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a*

---

<sup>1</sup> Comma 1, art. 137: *“ Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito [...]”.*

norma degli articoli 107 comma 1<sup>2</sup> e 108, comma 4<sup>3</sup>, è punito [...]” (art. 137, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

- c) Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o dall'Autorità competente:

*“Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito [...].*

*Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica [...]” (art. 137, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).*

#### Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256) e Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis)

- d) Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata:

*“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena di [...] e con l'ammenda da [...]. Si applica la pena di [...] e dell'ammenda da [...] se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi” (art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).*

- e) Attività non consentite di miscelazione di rifiuti:

*“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito [...]” (art. 256, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).*

- f) Combustione illecita di rifiuti

*“Chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti*

---

<sup>2</sup> Art. 107, comma 1: *“ Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2”.*

<sup>3</sup> Art. 108, comma 4: *“ Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.*

*pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.*

*Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.*

*La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

*La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*

*I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e)» (art. 256 bis D.Lgs. n. 152/2006).*

#### Siti contaminati (art. 257)

- g) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti. La condotta di inquinamento è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose:

*“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito [...] se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242<sup>4</sup>, il trasgressore è punito [...].*

---

<sup>4</sup> Art. 242 Procedure operative ed amministrative

*Si applica la pena di [...] se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose". (art. 257, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006).*

#### Traffico illecito di rifiuti (art. 260)

- h) Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti. Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività:

*"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito [...].*

*(art 260, c. 1, D.Lgs. n. 152/2006).*

#### Inquinamento atmosferico (art. 279)

- i) Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa:

*"Nei casi previsti dal comma 2<sup>5</sup> si applica sempre la pena di [...] se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa" (art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).*

#### E.2 AREE A RISCHIO

Le attività a rischio individuate, in riferimento ai reati ambientali ritenuti applicabili, sono le seguenti:

1. gestione degli aspetti tecnici amministrativi legati all'esitazione e smaltimento rifiuti (campionamenti, caratterizzazione);
2. vigilanza su appaltatori, sub – appaltatori, terzi che operano all'interno delle aree di lavoro di PWE;

---

*"Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304 , comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. [...]"*

<sup>5</sup> *"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito [...]. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione" (art. 279, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006).*



3. gestione dei processi e impianti che comportano impatti ambientali (emissioni, reflui, inquinamento suolo);
4. gestione del presidio normativo, dei provvedimenti autorizzativi (comunicazioni alle autorità competenti; richieste, modifiche, integrazioni, cessazioni, di provvedimenti autorizzativi; attuazione piani di monitoraggio, ecc) ) e delle verifiche periodiche in merito alla conformità normativa.

### E.3 LA TUTELA DELL'AMBIENTE

PWE pone la massima attenzione nello sviluppare e tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività ricercandone sistematicamente il miglioramento.

I requisiti cui si ispira la Società riguardano:

- per la fase di pianificazione, le attività relative a:
  - identificazione e valutazione degli aspetti ambientali;
  - individuazione delle Prescrizioni ex lege e delle altre prescrizioni applicabili;
  - definizione di politiche ambientali, di obiettivi con riferimento agli aspetti ambientali e di programmi di miglioramento, di prevenzione e protezione ambientale;
- per la fase di attuazione, le attività relative a:
  - definizione di «risorse, ruoli, responsabilità ed autorità»
  - formazione/informazione, ovvero quelle attività volte a fare sì che la «competenza, formazione e consapevolezza» delle persone (sia di quelle che lavorano per l'organizzazione sia di quelle che lavorano per conto di essa) le cui attività hanno impatti ambientali, siano sempre adeguate alle esigenze e congrue rispetto al perseguimento della politica ambientale;
  - l'individuazione e la gestione delle potenziali emergenze ambientali.
- per la fase di verifica, le attività relative a:
  - monitoraggio, sorveglianza e misurazione (i) delle operazioni che possono avere impatti ambientali significativi, (ii) del raggiungimento degli obiettivi prefissati e (iii) della corretta taratura della strumentazione di monitoraggio ambientale;
  - verifica periodica e sistematica del rispetto delle prescrizioni previste dalla legge e delle altre eventuali prescrizioni (es. procedure ed istruzioni operative aziendali) sottoscritte dall'organizzazione.

### E.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali di porre in essere collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente:

- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001);
- possano compromettere i presidi di tutela ambientale adottati dalla Società favorendo potenzialmente la commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001;
- di tenere comportamenti in violazione alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico.

E' fatto, inoltre, obbligo di:

- osservare tutti i dettami previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. o da altre leggi e regolamenti che tutelano l'ambiente;
- osservare i protocolli e le procedure che disciplinano l'attività aziendale;

In tema di responsabilità personale e nomine/designazioni delle funzioni rilevanti per la tutela dell'ambiente viene garantito che:

- le lettere di responsabilità in materia ambientale sono adeguatamente formalizzate, con la specifica indicazione dei doveri, dei poteri, la firma da parte dei soggetti incaricati, e pubblicizzate all'interno della Società e all'esterno ove richiesto;
- il soggetto che ha compiti in materia ambientale posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- l'individuazione dei soggetti responsabili è coerente con l'evoluzione dell'organizzazione societaria;
- le Funzioni incaricate di compiti rilevanti per la tutela ambientale sono dotate dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, ed eventualmente di spesa, adeguati alla struttura e alla dimensione dell'organizzazione e alla natura dei compiti assegnati in considerazione anche della possibilità del verificarsi di casi di urgenze non prevedibili né rinviabili.

I Destinatari della presente sezione devono esercitare un controllo continuo e puntuale teso ad evidenziare i rischi che potrebbero comportare la realizzazione dei reati indicati nell'art. 25-*undecies* ed in generale qualunque situazione che possa comportare un pericolo per la tutela ambientale.

I principi di controllo specifici definiti per disciplinare le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in capo al produttore del rifiuto;
- il rispetto dei termini temporali per le annotazioni sul registro di carico e scarico dei rifiuti;
- il rispetto del divieto di combustione dei rifiuti;
- l'adeguatezza delle aree di deposito, anche con riferimento a particolari tipologie di rifiuti speciali (es. oli esausti), ed il rispetto dei requisiti previsti per il deposito temporaneo (limiti quantitativi, qualitativi e temporali);

- l'identificazione dei rifiuti e l'attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità;
- il ricorso, ove necessario, ad analisi di caratterizzazione dei rifiuti effettuate da laboratori qualificati previa individuazione della frequenza di caratterizzazione, delle modalità di campionamento e di adeguati flussi informativi verso i laboratori di analisi in merito alla provenienza e composizione dei campioni da analizzare;
- la vigilanza sulla correttezza/esaustività delle informazioni contenute nei certificati di analisi sui rifiuti forniti dai laboratori terzi;
- il rispetto del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti;
- la qualifica iniziale e la verifica periodica del possesso e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la permanenza della validità delle fidejussioni prestate, ove previste, ed eventuali altre prescrizioni contenute nelle specifiche autorizzazioni);
- la verifica della correttezza e completezza della documentazione di trasporto (formulari di identificazione dei rifiuti), inclusa la verifica delle targhe dei mezzi utilizzati ed il possesso dei requisiti previsti dalla normativa ADR, ove applicabile (cartellonistica, equipaggiamenti, documenti di trasporto);
- la verifica del rientro della IV° copia del formulario entro i tempi previsti dalla normativa applicabile e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancato rientro;
- il rispetto delle prescrizioni indicate nel Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; la tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

La nozione di produttore di rifiuto sopra richiamata è quella indicata alla lett. f) dell'art.183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato dalla legge 6 agosto 2015, n.125 che individua come produttore non solo il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti ma anche "il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione".

I principi di controllo specifici definiti per disciplinare le attività di gestione delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici dell'organizzazione affinché gli stessi siano conformi ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- l'identificazione di tutti i punti di emissione e di tutti i punti di scarico;
- l'identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di rinnovo, modifica, aggiornamento di autorizzazioni preesistenti e la predisposizione della relativa istruttoria nonché le necessarie verifiche di completezza ed accuratezza sulla documentazione prevista dall'iter autorizzativo;

- il monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo/modifica delle autorizzazioni esistenti e la comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;
- l'individuazione e il monitoraggio puntuale di tutte le prescrizioni (anche quelle una tantum) previste dai provvedimenti autorizzativi e la conduzione delle attività e degli impianti, compresa la relativa manutenzione, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni;
- la segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di ottenimento e gestione dei provvedimenti autorizzativi.

I principi di controllo specifici definiti per prevenire la contaminazione del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- la periodica manutenzione e verifica della tenuta dei serbatoi interrati;
- un adeguato e tempestivo intervento in caso di eventi accidentali che possano comportare fenomeni di inquinamento del suolo e/o sottosuolo;
- la comunicazione ex art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito o in caso di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;
- ove necessario, la bonifica dei siti inquinati in conformità a progetti approvati dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Con riferimento ai reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale e delitti colposi contro l'ambiente ai sensi degli artt. 452 bis, 452 quater e 452 quinquies c.p, nonché ai reati di carattere associativo che determinano "circostanze aggravanti" ai sensi dell'art. 452 octies del c.p., si pone in rilievo come i relativi rischi appaiano già presidiati dai principi di controllo specifici sopra definiti, dalle regole previste nelle procedure, nel Codice Etico e nelle altre Parti del Modello cui si rimanda.

Oltre a quanto sopra è prevista la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative volte a pianificare ed attuare verifiche di conformità normativa periodiche e sistematiche comprensive degli aspetti previsti nel titolo VI – bis del Codice Penale.

Poiché, inoltre, nell'ambito delle aree a rischio assumono rilevanza i comportamenti di terzi cui l'organizzazione può affidare lo svolgimento di parte delle attività, i principi di controllo specifico prevedono l'esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei fornitori, successivo affidamento dei contratti e monitoraggio delle prestazioni, tesa a garantire che i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. L'obiettivo è inoltre quello di garantire che le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme

ambientali vigenti e dai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per garantire:

- la definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni da rispettarsi nell'ambito dello svolgimento della loro attività per conto della Società;  
la vigilanza sull'operatività dei fornitori anche con particolare riferimento alla combustione illecita dei rifiuti;
- la segnalazione di scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione e la definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti individuati;
- la tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale e di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.

Il personale della società, a qualsiasi titolo coinvolto in attività che comportino impatti ambientali, è tenuto ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico.

#### E.5 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni. Si riportano di seguito le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale:

- PWITINS101 Specific Requirements – Sales;
- PWITINS501 Specific Requirements – Procurement.

## PARTE SPECIALE

“F”

Reati societari

## F.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI E DEI RELATIVI ILLECITI AMMINISTRATIVI (ARTT. 25-TER E 25-SEXIES DEL DECRETO, ART. 187-QUINQUIES TUF)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati, tra quelli contemplati negli artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato di cui al testo unico della finanza, considerati potenzialmente a rischio per la Società.

### F.1.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

La falsità nelle comunicazioni sociali si realizza con la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- nella nozione di “comunicazione sociale” rientrano tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter e 2504-novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell’art. 2433-bis c.c.;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, realizzata consapevolmente e concretamente idonea a trarre in inganno;
- un bilancio falso, rilevante in sede penale, non significa necessariamente bilancio invalido in senso civilistico;
- si tratta di reato di pericolo e quindi perseguibile indipendentemente dal verificarsi di un danno; inoltre la perseguibilità è d’ufficio;
- la Legge 69/2015 ha eliminato le soglie quantitative, precedentemente previste, di non punibilità rispetto a discostamenti contabili non tali da alterare significativamente la rappresentazione societaria;
- la Legge di cui al punto precedente ha comunque introdotto l’articolo 2621-bis relativo a fatti di lieve entità (ripreso dal D.Lgs. 231/01 con l’introduzione, nell’art. 25-ter comma 1, della lettera a-bis), secondo cui le pene previste sono ridotte “se i fatti di cui all’art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta” nonché se “i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. Nel secondo caso “il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”;
- la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

#### F.1.2 IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo - legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

La fattispecie si configura non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci o agli altri organi sociali.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dalle altre norme, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-*bis* che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

#### F.1.3 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

La norma punisce gli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

Si tratta quindi di un reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.



Particolari profili di rischio si rinvencono quanto alle attività relative alle:

- operazioni di riduzione del capitale sociale (vedi, ad esempio, riduzione del capitale sociale per esuberanza, art. 2445 c.c.);
- operazioni di fusione o scissione della Società (vedi, ad esempio, artt. 2503 e 2506-ter c.c.).

#### F.1.4 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI (ART.2629-BIS C.C.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione solo le ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società, ipotesi che può sussistere, in particolare nel caso in cui un amministratore di Paul Wurth Italia o Paul Wurth Energy abbia agito in violazione dell'art. 2391 c.c., nell'intento di recare un vantaggio alla Società, ancorché dalla sua condotta sia poi in realtà derivato un danno alla Società medesima.

#### F.1.5 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Il reato si realizza quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; si tratta di un "reato comune", che può quindi essere commesso da chiunque.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

#### F.1.6 AGGIOTTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta

formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito come reato, dall' art. 2637 c.c. (aggiotaggio).

La condotta costitutiva del reato di aggiotaggio consiste:

- nella diffusione di notizie false (*information based manipulation*);
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (*action based manipulation*).

Inoltre, il reato di aggiotaggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

#### F.1.7 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Il reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, costituisce una modalità di estinzione del reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

#### F.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai Reati Presupposto sopra descritti, possono delinearsi le seguenti aree a rischio di commissione degli stessi:

- redazione del bilancio, della nota integrativa, della relazione sulla gestione, in particolar modo quelle contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale, dai soci e dalla società di revisione.

PWE ha già da tempo adottato una serie di procedure interne volte a disciplinare le attività sopra descritte, al fine di garantire (i) la veridicità e la correttezza delle comunicazioni sociali, nonché la loro corrispondenza ai dati contabili; (ii) l'esatto e corretto funzionamento degli organi societari, e degli organismi e strumenti di controllo previsti, anche al fine di evitare qualsivoglia attività che possa incidere illecitamente sul capitale sociale; (iii) la veridicità e la correttezza delle informazioni diffuse all'esterno della Società.

L'analisi sui dati contabili è ulteriormente completata dalla revisione da parte della società di revisione cui PWE è soggetta.

### F.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Paul Wurth Energy nel suo complesso;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ad essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di Paul Wurth Energy, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- non diffondere notizie in merito alle iniziative e le scelte di partner commerciali (conclusione di accordi con Paul Wurth Energy, collaborazioni con la Società e quant'altro), se non quando strettamente necessarie e con l'accordo del partner stesso.

### F.4 REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

#### F.4.1 COMUNICAZIONI AI SOCI ED EVENTUALI AL PUBBLICO

##### BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Nella redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione PWE segue i seguenti principi:

- individuazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, nonché la tempistica del loro trasferimento;
- trasmissione e conservazione dei dati per via informatica, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati;
- previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del bilancio

e della relazione della Società di Revisione, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione.

#### F.4.2 TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Tutte le operazioni sul capitale Sociale che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale sono e devono sempre essere ispirate ai seguenti principi:

- coinvolgimento del management aziendale e discussione delle operazioni anche con la Capo Gruppo, le Società di Revisione e l'Organismo di Vigilanza;
- obbligo di tempestiva segnalazione da parte dei destinatari di tutte le operazioni potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interessi, anche con riferimento ad incarichi rivestiti presso la controllante;
- l'esplicito benessere da parte dell'Amministratore Delegato o da parte della Capo Gruppo per le operazioni compiute dallo stesso che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- in generale, dovrà essere assicurata la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti.

#### F.4.3 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla Legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità competenti;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

In questi casi, le attività dovranno essere rette ai seguenti principi:

- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti dovranno assicurare la loro massima veridicità e completezza;
- dovranno essere individuati i responsabili dei rapporti con le varie Autorità competenti, che curino veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
- nel caso di verifiche ispettive, dovrà essere garantita la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;

- in generale, dovrà essere assicurata la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti;
- per quanto riguarda in particolare il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive, questi dovrà curare la redazione di una relazione all'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

#### F.5 PROCEDURE DA SEGUIRE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Tutte le aree individuate come aree a rischio sono presidiate da procedure la cui violazione è considerata violazione del Modello, per cui deve essere segnalata all'OdV affinché provveda al suo accertamento e quindi a valutarne la gravità, proponendo, se del caso, l'applicazione di sanzioni. Si riportano di seguito le procedure aziendali da seguire nelle aree di attività a rischio individuate nella presente Parte Speciale:

- PWITINS911R00 Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- PWITINS912R00 Conferimento incarichi ad agenti / consulenti commercial;
- PWITINS913R00 Gestione dei pagamenti tramite bonifico bancario;
- PWITINS914R00 Procedura cassa contanti;
- PWITINS915R00 Predisposizione del bilancio.